corrente con la Posta — Anno 78° — Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 30 novembre 1937 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 1929.

Modificazioni e aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il repertorio per l'applicazione della tariffa suddetta, approvato con R. decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito in legge con legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di coordinare il repertorio doganale con le modificazioni introdotte nella tariffa generale dei dazi doganali successivamente all'emanazione del R. decreto-legge 16 aprile 1936, n. 816, e di apportare al repertorio stesso ulteriori modificazioni di carattere tecnico, occorrenti per la retta applicazione della tariffa medesima;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, recante modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito in legge con legge 21 marzo 1926, n. 597.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 155. — MANCINI.

Modificazioni e aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali.

VOCI E NOTE DA MODIFICARE			VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE		
Voci e note del repertorio	Voci della tariffa	Numero e lettera	Voci e note del repertorio	Voci della tariffa	Numero e lettera
ACETATO di benzile	Profumi sintetici, ecc.	661	ACETATO di benzile	Eteri per liquori, ecc.	660
— di bornile	Profumi sintetici, ecc.	661	— di bornile	Eteri per liquori, ecc.	660
— di geranile	Profumi sintetici, ecc.	661	— di geranile	Eteri per liquori, ecc.	660
— di linalile	Profumi sintetici, ecc.	661	— di linalile	Eteri per liquori, ecc.	660
— di terpenile	Profumi sintetici, ecc.	661	— di terpenile	Eteri per liquori, ecc.	660
ACIDI grassi: *I grassi animali rimandati a grassi non nominati, animali, quando contengano, anche per effetto d'irrancidimento, più di 25 per cento di acidi liberi (calcolati come acido oleico) si classificano come acidi grassi.*			ACIDI grassi: *I grassi animali rimandati a grassi non nominati, animali, e il sevo animale quando contengano, anche per effetto d'irrancidimento, più di 25 per cento di acidi liberi (calcolati come acido oleico) si classificano come acidi grassi.*		
ACIDO agaricinico o agarico	Prodotti chimici organici, ecc.	769	ACIDO agaricinico o agarico. *Come*	Alcaloidi non nominati, ecc.	767
			ALCOLE anisico	Profumi sintetici, ecc.	661
			— fenilpropilico	Profumi sintetici, ecc.	661
			— isopropilico *La denaturazione dell'alcole isopropilico, comunque fatta all'estero, non ne muta la classificazione.*	Prodotti chimici organici, ecc.	769
ALCOOL metilico, anche greggio	Alcool metilico	720	— metilico, anche greggio *La denaturazione dell'alcole metilico, comunque fatta all'estero, non ne muta la classificazione.*	Alcool metilico	720
— propilico	Prodotti chimici organici, ecc.	769	— propilico *La denaturazione dell'alcole propilico, comunque fatta all'estero non ne muta la classificazione.*	Prodotti chimici organici, ecc.	769
			ALDEIDE alfa amilcinnamica	Profumi sintetici, ecc.	661
			— fenilaceticadimetilacetale	Profumi sintetici, ecc.	661
			ALTERNATORI ELETTRICI per autoveicoli e per battelli e canotti, automobili	Parti staccate di autoveicoli, ecc., dell'apparato motore, ecc., lavorate, dinamo, ecc.	523-a-2-a
			— per aeromobili. *Come quelli per autoveicoli.*		
			— per motocicli	Parti staccate, ecc., di motocicli, altri, dinamo, ecc.	527bis-b/1
			— altri. (*V. Macchine dinamo-elettriche, ecc.*).		

VOCI E NOTE DA MODIFICARE			VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE		
Voci e note del repertorio	Voci della tariffa	Numero e lettera	Voci e note del repertorio	Voci della tariffa	Numero e lettera
AMIDOFENOLI	Prodotti sintetici per fotografia, ecc.	763	AMIDOFENOLI (*soppressa*).		
ANTRANILATO di metile	Profumi sintetici, ecc.	661	ANTRANILATO di metile	Eteri per liquori, ecc.	660
AVANZI di ebanite	Avanzi, ecc., di ebanite, ecc., altri, ecc.	826 *bis*-b	AVANZI di ebanite	Avanzi, ecc., di ebanite, ecc., altri, ecc.	826 *bis*-b
			Fra questi si classificano gli avanzi di ebanite in frantumi minuti ed irregolari presentati o ridotti come tali sotto vigilanza della dogana ed a spese dell'importatore.		
BAUXITE	Pietre, terre, ecc., non nominati	565	BAUXITE	Minerali metallici non nominati	274-f
BENZOATO di benzile	Profumi sintetici, ecc.	661	BENZOATO di benzile	Eteri per liquori, ecc.	660
— di isobutile	Profumi sintetici, ecc.	661	— di isobutile	Eteri per liquori, ecc.	660
— di metile	Profumi sintetici, ecc.	661	— di metile	Eteri per liquori, ecc.	660
BRODI di carne, condensati, anche aromatizzati:			BRODI di carne, condensati, anche aromatizzati:		
Note. — 1. *Come tali si classificano anche i prodotti ottenuti dalla caseina mediante la idrolizzazione, nonchè da analoghe sostanze proteiche di origine vegetale.* 2 e 3.			Note. — 1. (*soppressa*) 2. e 3. (*assumono rispettivamente i nn. 1 e 2*) (V. *anche Condimenti per brodi, ecc*).		
BURRO di Mahwa o Mowra	Grassi non nominati, vegetali	137-b	BURRO di Mahwa o Mowra. *Come l'olio di cocco.*		
CARROZZERIE per autoveicoli	Carrozzerie per automobili, ecc.	521	CARROZZERIE per autoveicoli	Carrozzerie per automobili, ecc., carrozzerie	521-a
CARTA ricoperta di vetro. (V. *Carta vetrata*).			CARTA ricoperta di vetro in frantumi o in polvere. (V. *Carta vetrata*).		
			CEMENTO cotto, greggio, non polverizzato. *Come i cementi.*		
CINNAMATO di etile	Profumi sintetici, ecc.	661	CINNAMATO di etile	Eteri per liquori, ecc.	660
— di metile	Profumi sintetici, ecc.	661	— di metile	Eteri per liquori, ecc.	660
COCUZZOLI di ossature per capelli. (V. *Ossature da cappelli, ecc.*).			COCUZZOLI di ossature per cappelli. (V. *Ossature da cappelli, ecc.*).		

VOCI E NOTE DA MODIFICARE			VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE		
VOCI E NOTE DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Numero e lettera	VOCI E NOTE DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Numero e lettera
CONDIMENTI PER BRODI E PER MINESTRE:			CONDIMENTI PER BRODI E PER MINESTRE:		
— altri	Condimenti per brodi, ecc.	22	— altri	Condimenti per brodi, ecc.	22
			Note. — 1. *Come tali si classificano anche i prodotti ottenuti dalla caseina mediante la idrolizzazione, nonchè da analoghe sostanze proteiche di origine vegetale* *(l'attuale nota unica assume il n. 2).*		
			CONTATTORI (rélais) per motori elettrici di avviamento per autoveicoli e per battelli e canotti, automobili	Parti staccate di autoveicoli, ecc., dell'apparato motore, ecc., lavorate, dinamo, ecc.	523-a-2-α
			— per aeromobili. *Come quelli per autoveicoli.*		
			— per motocicli	Parti staccate, ecc., di motocicli, altri, dinamo, ecc.	527 *bis*-b/1
			— altri. (V. *Apparecchi per l'applicazione della elettricità, ecc.*).		
COPERCHI per macchine da cucire. (V. *Mobili*). (V. *anche nota 4 alla voce Macchine per cucire, ecc.*).			COPERCHI per macchine da cucire. (V. *Parti di mobili*) (V *anche nota 4 alla voce Macchine per cucire, ecc.*).		
DIAMIDOFENOLO	Prodotti sintetici per fotografia, ecc.	763	DIAMIDOFENOLO (*soppressa*).		
DIETILDIFENILUREA	Prodotti chimici organici, ecc.	769	DIETILDIFENILUREA (*soppressa*).		
			DINAMO per autoveicoli e per battelli e canotti, automobili	Parti staccate di autoveicoli, ecc., dell'apparato motore, ecc., lavorate, dinamo, ecc.	523-a-2-α
			— per aeromobili. *Come quelle per autoveicoli.*		
			— per fanali di velocipedi	Parti staccate, ecc., di velocipedi, dinamo, ecc.	527-b/1
			— per motocicli	Parti staccate, ecc., di motocicli, altri, dinamo, ecc.	527 *bis*-b/1
			— altre. (V. *Macchine dinamo-elettriche, ecc.*).		
DINITROFENOLI	Prodotti eplodenti, ecc.	512	DINITROFENOLI (*soppressa*).		

VOCI E NOTE DA MODIFICARE			VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE		
Voci e note del repertorio	Voci della tariffa	Numero e lettera	Voci e note del repertorio	Voci della tariffa	Numero e lettera
ESSENZE artificiali, non nominate. (V. *Profumi sintetici, ecc.*).			ESSENZE artificiali, non nominate. (V. *Costituenti di essenze, ecc., o Eteri per liquori, ecc., o Profumi sintetici, ecc., secondo la specie*).		
ESSICCATIVI a base di ossido di manganese o di ossido di piombo e ossido di manganese, senza aggiunta di alcool o di oli volatili	Resinati, ecc., non nominati	665-b	ESSICCATIVI a base di ossido di manganese o di ossido di piombo e ossido di manganese, senza aggiunta di alcole etilico, di alcole metilico, di alcole propilico, di alcole isopropilico o di oli volatili	Resinati, ecc., non nominati	665-b
— contenenti alcool od oli volatili. *Come le vernici, secondo le specie.* (V. *anche olio litargiriato, ecc.*).			— contenenti alcole etilico, alcole metilico, alcole propilico, alcole isopropilico od oli volatili. *Come le vernici, secondo la specie.* (V. *anche Olio litargiriato, ecc*).		
ESTRATTO di noci di galla. (V. *Estratti tannici, ecc.*).			ESTRATTO di noci di galla (*soppressa*).		
ETERE difenilico	Profumi sintetici, ecc.	661	ETERE difenilico	Eteri per liquori, ecc.	660
FALCIATRICI, comprese le falciatrici-mietitrici (V. *Macchine agrarie, falciatrici, ecc.*).			FALCIATRICI, anche con apparecchio a mietere. (V. *Macchine agrarie, falciatrici, ecc.*).		
FENILACETATO di etile	Profumi sintetici, ecc.	661	FENILACETATO di etile	Eteri per liquori, ecc.	660
— di metile	Profumi sintetici, ecc.	661	— di metile	Eteri per liquori, ecc.	660
FENOLFTALEINA	Derivati dalla naftalina, ecc.	750	FENOLFTALEINA (*Voce soppressa*).		
FIASCHETTE da caccia o da viaggio, ricoperte di cuoio, di feltro o di tessuto, o da portarsi a tracolla, anche mancanti del cordone o della cinghia e con o senza bicchierino	Mercerie	911	FIASCHETTE da caccia o da viaggio, ricoperte di cuoio, di feltro o di tessuto, da portarsi a tracolla, anche mancanti del cordone o della cinghia e con o senza bicchierino	Mercerie	911
FIBBIE di qualsiasi altra specie (escluse quelle di metallo comune per oggetti di vestiario o per ornamento personale e quelle di metallo prezioso o di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso), guarnite di perle false o di pietre false	Mercerie non nominate, fini	911-e/2	FIBBIE di qualsiasi specie (escluse quelle di metallo comune per oggetti di vestiario o per ornamento personale e quelle di metallo prezioso o di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso), guarnite di perle false o di pietre false	Mercerie non nominate, fini	911-e/2
			FORMIATO di citronellile	Eteri per liquori, ecc.	660
			— di geranile	Eteri per liquori, ecc.	660
			— di feniletile	Eteri per liquori, ecc.	660
			INDICATORI di direzione per autoveicoli	Carrozzerie per automobili, ecc., parti, ecc., tergicristallo, ecc.	521-b/1

VOCI E NOTE DA MODIFICARE			VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE		
VOCI E NOTE DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Numero e lettera	VOCI E NOTE DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Numero e lettera
IODOANTIPIRINA	Ioduri metallici, ecc.	731	IODOANTIPIRINA	Ioduri di metile, ecc.	731
IODONE o IODOPEPTONE. (V. *Preparazioni farmaceutiche, ecc., altre, composte*).			IODONE o IODOPEPTONE. (*Voce soppressa*).		
			ISOBUTIRRATO di linalile	Eteri per liquori, ecc.	660
JARA-JARA	Profumi sintetici, ecc.	661	JARA-JARA (*Voce soppressa*).		
LAVORI di ferro o di acciaio: *f*) fatti prevalentemente con molle	Molle di acciaio	324	LAVORI di ferro o di acciaio: *f*) fatti prevalentemente con molle di acciaio	Molle di acciaio	324
— di pasta indurita, composta di amianto e altre sostanze minerali, o di fibre vegetali, impastate con resine o sostanze grasse. (V. *Lavori di ambroina*, ecc.).			— di pasta indurita, composta di amianto e altre sostanze minerali, o di fibre vegetali, impastate con resine naturali o sostanze grasse. (V. *Lavori di ambroina, ecc.*).		
LAVORI di rame e sue leghe: *Gli oggetti indicati nella nota* 1 *alla voce* Mercerie, *quando sono fatti interamente di rame e sue leghe, non dorati nè argentati, si classificano fra i lavori ornamentali. Come tali si classificano parimenti, in quanto non sia diversamente stabilito dal repertorio, tutti gli oggetti di rame e sue leghe destinati ad essere applicati alle vesti o comunque portati sulla persona, nonchè quelli destinati a compiere un ufficio decorativo o ad essere applicati ad altri oggetti come guarnizione o ornamento, anche se non sono essi stessi ornati.* *Questa nota è applicabile anche ai lavori di nichelio e sue leghe e a quelli di zinco e sue leghe.*			LAVORI di rame e sue leghe: *Come lavori ornamentali si classificano, in quanto non sia diversamente stabilito dal repertorio, tutti gli oggetti di rame e sue leghe. non dorati, nè argentati, i quali siano comunque destinati a compiere un ufficio decorativo o ad essere applicati ad altri oggetti come guarnizione od ornamento, anche se non sono essi stessi ornati.* *Questa nota è applicabile anche ai lavori di nichelio e sue leghe e a quelli di zinco e sue leghe.*		
LECITINA. (V. *Preparazioni farmaceutiche, ecc., altre, semplici*).			LECITINA (V. *Preparazioni farmaceutiche non nominate, secondo la specie*).		
LUCIDI per calzature e cuoiami: *a*) a base di cere o di gommalacca o contenenti essenza di trementina, spirito o altri solventi volatili	Lucidi, ecc., per calzature, ecc., a base di cere, ecc.	801-a	LUCIDI per calzature e cuoiami: *a*) a base di cere o di gommalacca o contenenti essenza di trementina, alcole etilico, alcole metilico, alcole propilico, alcole isopropilico o altri solventi volatili.	Lucidi, ecc., per calzature, ecc., a base di cere, ecc.	801-a
b) altri	Lucidi, ecc., per calzature, ecc., altri	801-b	*b*) altri	Lucidi, ecc., per calzature, ecc., altri	801-b
MACCHINE agrarie: *b*) falciatrici e mietitrici	Macchine agrarie, falciatrici, ecc.	407-c/1	MACCHINE agrarie: *b*) falciatrici, anche con apparecchio a mietere	Macchine agrarie, falciatrici, ecc.	407-c/1
Note. — 1. *Seguono lo stesso trattamento le falciatrici-mietitrici e le mietitrici-legatrici.*			*b*-bis) mietitrici	Macchine agrarie, mietitrici	407-c/2
			Note. — 1. *Seguono lo stesso trattamento le mietitrici-legatrici.*		

VOCI E NOTE DA MODIFICARE			VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE		
Voci e note del repertorio	Voci della tariffa	Numero e lettera	Voci e note del repertorio	Voci della tariffa	Numero e lettera
MACCHINE per cucire, ricamare e simili: Note. — 4. *I tavoli, i cassetti, i coperchi, le custodie, comprese quelle a forma di mobile, e gli zoccoli di legno delle macchine a mano, presentati insieme con le rispettive macchine per cucire o a queste assimilate, seguono il trattamento della macchina alla quale appartengono. Se sono presentati isolatamente si classificano come i mobili della rispettiva specie.* (V. *anche nota 2 alla voce Parti di macchine*).			MACCHINE per cucire, ricamare e simili: Note. 4. — *I tavoli, i cassetti, i coperchi, le custodie, comprese quelle a forma di mobile, e gli zoccoli di legno delle macchine a mano, presentati insieme con le rispettive macchine per cucire o a queste assimilate, seguono il trattamento della macchina alla quale appartengono. Se sono presentati isolatamente si classificano come i mobili o come le parti di mobili della rispettiva specie.* (V. *anche nota 2 alla voce Parti di macchine*).		
MACCHINE dinamo-elettriche (generatori di elettricità e motori elettrici), esclusi i magneti per motori a combustione interna:			MACCHINE dinamo-elettriche (generatori di elettricità e motori elettrici), esclusi i magneti per motori a combustione interna: (Note 1 e 2 *invariate*). (V. *anche Alternatori, Dinamo e Motori elettrici*).		
MACCHINE per fare ciniglia, cordoncini, frange, lacci, maglie, passamani, reti, trecce e simili	Macchine per fare maglie, ecc. .	416	MACCHINE per fare ciniglia, cordoncini, frange, lacci, maglie, passamani, reti, trecce e simili, di materia tessile	Macchine per fare maglie, ecc. . .	416
MACCHINE motrici a moto rotativo: *b*) elettriche, escluse quelle per elettrofonografi, per motocicli e per velocipedi. (V. *Macchine dinamo-elettriche, ecc.*).			MACCHINE motrici a moto rotativo: *b*) elettriche, esclusi i motori di avviamento per autoveicoli, per battelli e canotti, automobili, e per aeromobili; nonchè i motori per elettrofonografi, per motocicli, per velocipedi e per tergicristallo di autoveicoli. (V. *Macchine dinamo-elettriche, ecc.*).		
MARNA	Pietre, terre e minerali, ecc. non nominati	565	MARNE da cemento: *a*) cotte o calcinate. (V. *Cemento cotto, ecc.*).		
			b) naturali	Pietre da calce, ecc.	555
			— di ogni altra sorta	Pietre, terre, ecc., non nominate .	565
			MENTONE L.	Profumi sintetici, ecc.	661
METAAMIDOFENOLO	Derivati dall'acido fenico, ecc. . .	761	METAAMIDOFENOLO (*soppressa*).		
			METAOSSIACETOFENONE	Profumi sintetici, ecc.	661
			METILNAFTILCHETONE	Profumi sintetici, ecc.	661
MIETITRICI, comprese le mietitrici-legatrici. (V. *Macchine agrarie, falciatrici, ecc.*).			MIETITRICI, comprese le mietitrici-legatrici. (V. *Macchine agrarie, mietitrici*).		

VOCI E NOTE DA MODIFICARE			VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE		
Voci e note del repertorio	Voci della tariffa	Numero e lettera	Voci e note del repertorio	Voci della tariffa	Numero e lettera
MOTORI elettrici:			MOTORI elettrici:		
a) per elettro-fonografi (V. *Parti di elettro-fonografi*).			*a*) di avviamento per autoveicoli e per battelli e canotti, automobili	Parti staccate di autoveicoli, ecc., dell'apparato motore, ecc., lavorate, dinamo, ecc.	523-a-2 α
b) per motocicli e per velocipedi . . .	Parti staccate, ecc., di motocicli, altri, ecc.	527 *bis*-b	*b*) di avviamento per aeromobili. *Come quelli per autoveicoli.*		
c) altri, compresi quelli per autoveicoli (V. *Macchine motrici, a moto rotativo, elettriche, ecc.*).			*c*) per elettrofonografi. (V. *Parti di elettrofonografi*).		
			d) per motocicli e per velocipedi . . .	Parti staccate, ecc., di motocicli, altri, dinamo, ecc.	527 *bis*-b/1
			e) per tergicristallo di autoveicoli . . .	Carrozzerie per automobili, ecc., parti, ecc., tergicristallo, ecc. .	521-b/1
			f) altri, compresi quelli di trazione per autoveicoli. (V. *Macchine motrici, a moto rotativo, elettriche, ecc.*).		
NEROLINA	Profumi sintetici, ecc.	661	NEROLINA	Eteri per liquori, ecc.	660
OLIO ESSENZIALE di cananga. (V. *Olio essenziale di ylang-ylang*).			OLIO ESSENZIALE di cananga. (V. *Oli essenziali non nominati*).		
— di carvi. (V. *Olio essenziale di cumino*).			— di carvi. (V. *Oli essenziali non nominati*).		
ORDOVAL (tannino sintetico)	Prodotti chimici organici, ecc. . .	769	ORDOVAL	Prodotti chimici organici, ecc. . .	769
OROPON. *Come*	Lieviti	923	OROPON e prodotti simili per la stampa dei tessuti e la concia delle pelli. (V. *Segatura di legno d'altra specie, imbevuta, ecc.*).		
PARTI di aeroplani. *Come gli aeroplani.*			PARTI di aeroplani. *Come gli aeroplani.* Note. 1. — *Entrano nella classe di parti di aeroplani, oltre a quelle che vi sono espressamente rimandate, tutti gli oggetti — anche nominati dal repertorio ed altrimenti classificati, salvo le eccezioni stabilite — che, per le loro caratteristiche, si dimostrino destinati esclusivamente ad aeroplani.* (*La nota attuale assume il n. 2*).		
— di carrozzerie per autoveicoli, non nominate, anche greggie	Carozzerie per automobili . . .	521	— di carrozzerie per autoveicoli, non nominate, anche greggie	Carrozzerie per automobili, ecc., parti di carrozzerie	521-b
PARTI di macchine agrarie, escluse quelle fatte di cuoio o di pelle:			PARTI di macchine agrarie, escluse quelle fatte di cuoio o di pelle:		
c) di falciatrici e di mietitrici	Macchine agrarie, parti staccate di falciatrici, ecc.	407-c/2	*c*) di falciatrici	Macchine agrarie, parti staccate di falciatrici	407-c/3
			c-bis) di mietitrici	Macchine agrarie, parti staccate di mietitrici	407-c/4

VOCI E NOTE DA MODIFICARE			VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE		
VOCI E NOTE DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Numero e lettera	VOCI E NOTE DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Numero e lettera
PARTI di macchine dinamo-elettriche (generatori di elettricità e motori elettrici), di metalli comuni. *Come le macchine dinamo-elettriche.*			PARTI di macchine dinamo-elettriche (generatori di elettricità e motori elettrici), di metalli comuni, escluse quelle di magneti per motori a combustione interna. *Come le macchine dinamo elettriche rispettive.*		
— di macchine, non nominate:			— di macchine, non nominate:		
Note. — 2. - *I tavoli, i cassetti, i coperchi e le custodie appartenenti a macchine da cucire e simili, presentati senza le rispettive macchine, si classificano come i mobili.* (V. *anche nota 4 alla voce Macchine da cucire*).			Note. 2. — *I tavoli, i cassetti, i coperchi e le custodie appartenenti a macchine da cucire e simili, presentati senza le rispettive macchine, si classificano come i mobili o le parti di mobili.* (V. *anche nota 4 alla voce Macchine da cucire*).		
4. - *Le parti di macchine, non nominate, si classificano come* Parti staccate di macchine, non nominate, *solo quando siano fatte di ghisa o di altri metalli comuni, o quando le parti metalliche siano prevalenti su quelle di altre materie. Quelle di legno, o fatte prevalentemente di legno, sono sottoposte al trattamento degli utensili e lavori di legno e quelle di cuoio o di pelle o fatte prevalentemente di tali materie si classificano fra gli* Accessori per macchine e parti di macchine, di pelle o di cuoio.			4. — *Le parti di macchine, non nominate, si classificano come* Parti staccate di macchine, non nominate, *solo quando siano fatte di ghisa o di altri metalli comuni, o quando le parti metalliche siano prevalenti su quelle di altre materie. Quelle di legno, o fatte prevalentemente di legno, sono sottoposte al trattamento degli* Utensili e lavori, ecc., di legno *e quelle di cuoio o di pelle o fatte prevalentemente di tali materie si classificano fra gli* Accessori per macchine e parti di macchine, di pelle o di cuoio.		
PIETRA di paragone	Pietre, terre, ecc., non nominati.	565	PIETRA di paragone. (V. *Pietre dure*).		
— sanguigna, greggia o segata (varietà compatta)	Pietre, terre, ecc., non nominati	565	— sanguigna. (V. *Ematite*).		
POLVERE di ardesia. (V. *Lavagne, ecc., gregge*).			POLVERE di ardesia. (V. *Terre coloranti naturali*).		
POMPE:			POMPE:		
Note. — 3. - *Come* Pompe di ghisa, di ferro o di acciaio *si classificano anche quelle con parti o accessori di altro metallo; quelle* alternative *debbono però avere almeno lo stantuffo o il cilindro di ghisa, di ferro o di acciaio. Quelle* rotative *di ghisa, di ferro o di acciaio, che hanno la parte rotante di altro metallo, si classificano fra le Pompe* rotative, altre.			Note. 3. — *Come* Pompe di ghisa, di ferro o di acciaio *si classificano anche quelle con parti o accessori di altro metallo; quelle* alternative *debbono però avere almeno lo stantuffo e il cilindro di ghisa, di ferro, o di acciaio. Quelle* rotative *di ghisa, di ferro o di acciaio, che hanno la parte rotante di altro metallo, si classificano fra le* Pompe rotative, altre.		
QUARZITE (roccia quarzosa)	Pietre, terre, ecc., non nominati.	565	QUARZITE (roccia quarzosa), compresi il quarzo e la quarzite, in polvere grossolana o in pezzi, per refrattari	Pietre, terre, ecc., non nominati .	565

VOCI E NOTE DA MODIFICARE			VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE		
VOCI E NOTE DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Numero e lettera	VOCI E NOTE DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Numero e lettera
RAME e sue leghe:			RAME e sue leghe:		
— in pani o in lingotti.			— in pani o in lingotti.		
Come rame in pani si classificano anche il rame fuso greggio in barre o piastre, di grossezza superiore a 3 centimetri, e il rame elettrolitico greggio, nonchè il rame di cementazione e il rame nativo avente un tenore in rame di 90 per cento o più.			*Come rame in pani si classificano anche il rame fuso greggio in barre o piastre, di grossezza superiore a 3 centimetri, e il rame elettrolitico greggio, nonchè il rame di cementazione e il rame nativo, aventi un tenore in rame di 90 per cento o più.*		
REGISTRATORI grafici per meccanica, elettrotecnica, meteorologia e simili (compresa la custodia)	Registratori grafici, ecc.	494	REGISTRATORI grafici per meccanica, elettrotecnica, meteorologia e simili (compresa la custodia)	Registratori grafici, ecc.	494
Si comprendono fra i registratori grafici gli strumenti, anche nominati nel repertorio col rimando ad altra voce di tariffa (amperometri, barometri, manometri, ecc.) che registrano automaticamente e graficamente mediante movimento d'orologeria lo svolgersi di un dato fenomeno.			*Si comprendono fra i registratori grafici gli strumenti, anche nominati nel repertorio col rimando ad altra voce di tariffa (amperometri, barometri, manometri, termometri, ecc.), che registrano automaticamente e graficamente, in funzione del tempo, mediante movimento comunque ottenuto, lo svolgersi di un dato fenomeno.*		
REGOLATORI della corrente elettrica, compresi i regolatori per carrozze a motore elettrico. (V. *Apparecchi per l'applicazione della elettricità, ecc.*).			REGOLATORI di elettricità:		
			a) per alternatori e per dinamo, di autoveicoli, di battelli e canotti, automobili, di motocicli e per aeromobili. *Come gli alternatori e le dinamo rispettivi.*		
			b) altri. (V. *Apparecchi per l'applicazione della elettricità, ecc.*).		
SABBIA comune:			SABBIA comune:		
b) naturale, compresa la sabbia quarzosa per la fabbricazione del vetro	Pietre, terre, ecc., non nominati	565	*b*) naturale, compresa la sabbia silicea per la fabbricazione del vetro	Pietre, terre, ecc., non nominati	565
SACCHI di canapa, di lino, di juta o di altri vegetali filamentosi, escluso il cotone	Oggetti cuciti di canapa, ecc., sacchi	270-a	SACCHI di canapa, di lino, di juta, o di altri vegetali filamentosi, escluso il cotone.	Oggetti cuciti di canapa, ecc., sacchi	270-a
			Nota. — *I sacchi di tessuto greggio di fibre di agave, quando siano importati pieni di merce, sono da assoggettare allo stesso trattamento dei sacchi di tessuto di juta greggio, importati nelle medesime condizioni.*		
SALI di diamidofenolo	Prodotti sintetici per fotografia, ecc.	703	SALI di diamedofenolo (*soppressa*).		
SALICILATO di amile	Profumi sintetici, ecc.	661	SALICILATO di amile	Eteri per liquori, ecc.	660
— di metile	Profumi sintetici, ecc.	661	— di metile	Eteri per liquori, ecc.	660

VOCI E NOTE DA MODIFICARE			VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE		
VOCI E NOTE DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Numero e lettera	VOCI E NOTE DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Numero e lettera
SAPONE			SAPONE		
— trasparente:			— trasparente:		
a) a base di spirito	Sapone trasparente a base di spirito	663-c-1	*a*) a base di alcole etilico	Sapone trasparente, a base di alcool etilico	663-c-1
b) di ogni altra specie (a base di glicerina, zuccheri e simili, senza spirito) .	Sapone trasparente, d'ogni altra specie, ecc.	663-c-2	*b*) di ogni altra specie (a base di glicerina, zuccheri e simili, senza alcole etilico)	Sapone trasparente, di ogni altra specie, ecc.	663-c-2
SEGATURA di legno d'altra specie:			SEGATURA di legno d'altra specie:		
a) imbevuta di sostanze azotate, per la conceria e la stampa dei tessuti	Prodotti chimici organici, ecc. . .	769	*a*) imbevuta di sostanze azotate, per la conceria e la stampa dei tessuti. *Come.* .	Lieviti	923
SEMPREVIVI (fiori)	Piante, ecc., medicinali, ecc., indigene	77	SEMPREVIVI (erba, fiori e foglie del Sempervirum tectorum)	Piante, ecc., medicinali, ecc., indigene	777-a
			— secchi o perpetuini. (V. *Fiori secchi, per ornamento, ecc.*).		
SETOLE di porco e di cinghiale	Setole	251	SETOLE di porco e di cinghiale	Setole	215
SPIRITO			SPIRITO		
— di vino (alcool etilico):			— di vino (alcole etilico):		
c) puro, in recipienti di qualsiasi sorta	Spirito	109	*c*) puro, in recipienti di qualsiasi sorta.	Alcool etilico	109
Lo spirito non dolcificato nè aromatizzato, escluse le acquaviti, si classifica come spirito puro, anche se contiene sostanze coloranti o sia denaturato.			*L'alcole etilico non dolcificato nè aromatizzato, escluse le acquaviti, si classifica come alcole etilico puro, anche se contenga sostanze coloranti o sia denaturato.*		
			STRUMENTI SCIENTIFICI:		
			Note. — 7. *Gli strumenti scientifici, si classificano in base al proprio rimando anche se non finiti.* (V. *anche Registratori grafici, ecc., e nota 1 alla voce Parti di strumenti scientifici*).		
TANNINO sintetico (Ordoval e simili) . . .	Prodotti chimici organici, ecc. . .	769	TANNINO sintetico (Ordoval e simili) (*soppressa*).		
TIONINA (V. *Violetto di Lauth*).			TIONINA (V. *Violetto di Lauth*) (*soppressa*).		
TRAVERSINE PER FERROVIE, ANCHE PORTATILI E PER TRAMVIE, di legno (comprese quelle di legno di quebracho), anche con incastri o fori per fissarvi le rotaie (V. *Legno squadrato con l'ascia, o squadrato con la sega, secondo la qualità e la specie*).			TRAVERSINE PER FERROVIE, ANCHE PORTATILI E PER TRAMVIE, di legno (comprese quelle di legno di quebracho), comunque ottenute, anche con incastri o fori per fissarvi le rotaie. (V. *Legno squadrato con l'ascia, secondo la qualità*).		

VOCI E NOTE DA MODIFICARE			VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE		
VOCI E NOTE DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Numero e lettera	VOCI E NOTE DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Numero e lettera
TRIFENILMETANO	Prodotti chimici organici, ecc. . .	769	TRIFENILMETANO (*soppressa*).		
TUBI di qualsiasi metallo comune, esclusi quelli di ghisa, di ferro, di acciaio, di rame e sue leghe, e di nichelio e sue leghe: Note. — 1. *Si classificano come tubi secondo questa voce, quelli a sezione interna od esterna circolare od ellittica, con diametro costante per tutta la loro lunghezza ed aperti alle due estremità.*			TUBI di qualsiasi metallo comune, esclusi quelli di ghisa, di ferro, di acciaio, di rame e sue leghe, e di nichelio e sue leghe: Note. — 1. *Si classificano come tubi secondo questa voce, quelli a sezione interna ed esterna circolare od ellittica, con diametro costante per tutta la loro lunghezza ed aperti alle due estremità.*		
VERNICI: Nota (2° comma). *Come vernici a spirito si classificano quelle, di qualunque specie, che contengono spirito o etere in qualsiasi proporzione. Le vernici all'acetone, all'alcool amilico, all'alcool metilico e all'acetato di amile si classificano fra quelle senza spirito.*			VERNICI: Nota (2° comma). *Come vernici all'alcole etilico si considerano anche quelle contenenti etere.* *Non si considerano invece tali le vernici all'acetone, all'alcole amilico e all'acetato di amile.*		
VIOLETTO di Lauth	Colori organici sintetici, allo zolfo, altri	795-a/2	VIOLETTO di Lauth (*soppressa*).		
YARA-YARA	Profumi sintetici, ecc.	661	YARA-YARA	Eteri per liquori, ecc.	660

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 1930.

Nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547, successivamente modificato;

Sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee, istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, successivamente modificato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse all'importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1ª, annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Temine massimo per la riesportazione
Carta e cartoncino per fotografia	Per essere sensibilizzati. (Concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1938)	Kg. 25	6 mesi
Maglie di lana in pezza	Per essere confezionate. (Concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1938)	Kg. 50	6 mesi
Materiale cinematografico da presa (escluse le pellicole vergini)	Per riprese cinematografiche	—	6 mesi
Distillati di vino	Per la fabbricazione di vermut, cognac, whisky e liquori diversi. (Concessione provvisoria valevole fino al 30 giugno 1938)	Ettanidri 5	1 anno
Fibre artificiali "Celta"	Per la fabbricazione dei velluti di tutta fibra e dei velluti misti di fibra e cotone destinati alla esportazione. (Concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1938) . .	Kg. 100	1 anno
Giallo d'uovo	Per l'impiego nella concia delle pelli di agnello e di agnellone temporaneamente introdotte per la fabbricazione di guanti da esportare.	Kg. 100	6 mesi

Art. 2.

La temporanea importazione di materiali metallici, già concessa per la fabbricazione di ruote libere per biciclette, a termine del R. decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1404, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 85, è estesa alla fabbricazione di tutte le parti staccate di velocipedi.

Quantità minima ammessa all'importazione temporanea kg. 100.

Termine massimo per la riesportazione un anno.

Art. 3.

Sono prorogate ed estese, come segue, alle stesse condizioni in atto vigenti, le concessioni di temporanea importazione riguardanti le merci appresso indicate:

a) bottiglie di vetro vuote: per essere riempite di birra o di acqua minerale destinate all'esportazione.

La concessione è valevole fino al 30 aprile 1938.

(R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, convertito nella legge del 22 dicembre 1927, n. 2496, e successivamente ripristinato fino al 31 ottobre 1937);

b) ottone in lastre, verghe, nastri e fili: per la fabbricazione di munizioni, di accessori per ombrelli e di zoccoli (virole) per lampade elettriche.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1938.

(R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1714, convertito nella legge del 24 febbraio 1936, n. 343).

È pure prorogata, fino al 30 novembre 1938, la concessione della temporanea importazione del citrato di calcio per la fabbricazione dell'acido citrico.

Il contingente di citrato di calcio da ammettere alla detta agevolezza sarà determinato di volta in volta dal Ministero delle finanze, d'intesa con quello delle corporazioni e col Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute, sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee.

(R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1104, convertito nella legge dell'8 aprile 1937, n. 612, e successive modificazioni).

Art. 4.

È ripristinata, fino al 31 dicembre 1938, la temporanea esportazione dei tessuti di cotone « tipo popeline » rigati fantasia, contenenti in catena o in trama fili tinti, oppure rigati, lisci con armatura di semplice tela o di raso od operati per effetto di ratière o di jacquard: per essere rifiniti; già accordata in via provvisoria col R. decreto-legge 22 gennaio 1931, n. 66, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 455, e successivamente ripristinata fino al 31 luglio 1937.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1937 - **Anno XVI**
Atti del Governo, registro 391, *foglio* 170. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 1931.

Riordinamento dei ruoli di gruppo A del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto-legge 26 giugno 1924, n. 1603, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 4 del Nostro decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1928, n. 1783, relativo alla soppressione del Commissariato generale della emigrazione;

Visto il ruolo organico della carriera diplomatico-consolare approvato con la legge 2 giugno 1927, n. 862, e con il Nostro decreto 14 agosto 1931, n. 1354;

Visto il ruolo organico della carriera di concetto della ragioneria generale dello Stato approvato con il Nostro decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al riordinamento dei ruoli di gruppo *A* del personale del soppresso Commissariato generale della emigrazione in relazione al trasferimento del Ministero degli affari esteri dei servizi già di competenza del Commissariato stesso;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli tecnico, amministrativo e di ragioneria del cessato Commissariato generale della emigrazione stabiliti dal Nostro decreto 26 giugno 1924, n. 1603, sono soppressi ed i relativi posti sono devoluti:

a) alla costituzione presso l'Amministrazione degli affari esteri del ruolo per i servizi tecnici di cui a l'annessa tabella *A*, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per le finanze;

b) ad aumento del ruolo della carriera diplomatico-consolare in ragione di: due posti di grado quinto (consoli generali di 2ª classe); due posti di grado sesto (consoli di 1ª classe); due posti di grado settimo (consoli di 2ª classe); due posti di grado ottavo (consoli di 3ª classe); quattro posti di grado nono (vice consoli di 1ª classe);

c) ad aumento del ruolo organico del personale di concetto della ragioneria generale dello Stato in ragione di: un posto di grado settimo (capo sezione); un posto di grado ottavo (consigliere); un posto di grado nono (primo segretario); due posti di grado decimo ed undecimo (segretario e vice segretario).

Al ruolo per i servizi tecnici, di cui alla precedente lettera *a*), non si può accedere che mediante pubblici concorsi per esame con le modalità che saranno fissate con Reale decreto da emanarsi a' sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Il personale appartenente al suddetto ruolo, esercita, all'interno del Regno e all'estero, con le prerogative ad esse inerenti, le funzioni di vigilanza, tutela ed assistenza già attribuite al personale dei ruoli tecnico ed amministrativo del cessato Commissariato generale della emigrazione.

Per le promozioni del personale del ruolo per i servizi tecnici si osservano le norme relative al personale civile di gruppo *A* delle altre Amministrazioni dello Stato; le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono deferite alla Commissione di avanzamento di cui all'art. 5 della legge 2 giugno 1927, n. 862.

Art. 2.

I funzionari attualmente appartenenti ai ruoli soppressi con il precedente articolo saranno inquadrati nel ruolo per i servizi tecnici, di cui alla lettera *a*) dell'articolo medesimo, conservando il proprio grado, nonchè la propria anzianità di carriera e di grado. In caso di pari anzianità si applicherà l'art. 8 del Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 3.

I funzionari del ruolo per i servizi tecnici potranno essere destinati ai Regi uffici all'estero nei limiti e con gli assegni di cui alla tabella 9 allegata al Nostro decreto 26 febbraio 1934-XII, n. 426, e successive modificazioni.

L'indennità di cui all'art. 35 del regolamento approvato col Nostro decreto 6 marzo 1913, n. 849, e all'art. 20 del Nostro decreto-legge 20 novembre 1925, n. 2046, può, con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per le finanze, essere confermata esclusivamente nei riguardi dei funzionari di cui al precedente art. 2, i quali vengano incaricati delle funzioni di ispettori e vice ispettori nei porti d'imbarco e di capi degli uffici di zona e di confine.

Art. 4.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto è data facoltà al Ministro per gli affari esteri di trasferire nel ruolo consolare, entro il limite massimo di sei posti complessivamente, col grado gerarchicamente corrispondente al proprio, i funzionari appartenenti ai ruoli tecnico ed amministrativo, del cessato Commissariato generale della emigrazione i quali abbiano l'incarico di dirigere un Regio ufficio all'estero con patenti di console generale o di console. Tale trasferimento potrà altresì essere disposto, entro il limite suindicato, nei riguardi dei funzionari dei predetti ruoli, i quali siano forniti del titolo di studio richiesto dalle vigenti norme per l'accesso alla carriera diplomatico-consolare, abbiano conseguito la nomina a un posto di ruolo nella Amministrazione dello Stato mediante pubblico concorso e siano idonei per preparazione ed attitudine, nonchè pei servizi prestati, ad esercitare le funzioni consolari.

Non potranno in ogni caso essere trasferiti nel ruolo consolare i funzionari che alla data della entrata in vigore del presente decreto non abbiano raggiunta un'anzianità di carriera di almeno dieci anni nei ruoli del soppresso Commissariato generale della emigrazione.

Il trasferimento sarà disposto con decreto del Ministro per gli affari esteri e i funzionari trasferiti saranno collocati in ciascun grado dopo l'ultimo dei funzionari che già si trovi nel grado stesso.

Art. 5.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto potranno, di concerto col Ministro per le finanze, essere collocati a riposo per ragioni di servizio, anche se non abbiano raggiunto i limiti di età e di servizio fissati dalle vigenti disposizioni, funzionari appartenenti al ruolo per i servizi tecnici.

Ai funzionari collocati a riposo ai sensi del precedente comma, potrà essere concessa, in aggiunta al trattamento di quiescenza spettante, una speciale indennità nella seguente misura:

due mensilità dello stipendio in godimento all'atto della cessazione dal servizio — escluso il supplemento di servizio attivo — a coloro che hanno diritto a pensione;

tre mensilità dello stipendio in godimento all'atto della cessazione dal servizio — escluso il supplemento di servizio attivo — a coloro che hanno diritto alla indennità una volta tanto;

mezza mensilità dello stipendio in godimento all'atto della cessazione dal servizio — escluso il supplemento di servizio attivo — per ogni anno di servizio prestato, a coloro che non hanno diritto ad alcun trattamento di quiescenza.

Per il personale collocato a riposo in applicazione del primo comma del precedente articolo restano fermi, a tutti gli effetti, i riconoscimenti dei servizi di cui all'art. 13 del regolamento 26 settembre 1918, n. 1720, all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1185, e all'art. 4 del Nostro decreto 10 giugno 1923, n. 1335.

Art. 6.

Ogni disposizione contraria al presente decreto s'intende abrogata.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto il quale entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 187. — MANCINI.

TABELLA A.

Ruolo per i servizi tecnici.

Grado	Gruppo A	Numero dei posti
4°	Ispettore generale capo	1 (*a*)
5°	Ispettori generali	2 (*b*)
6°	Ispettori superiori	10
7°	Ispettori capi	9
8°	Ispettori	9
9°	Vice ispettori	12
10°	Segretari	7
11°	Vice segretari	
—	Volontari	—
		50

(*a*) (*b*) Nella prima attuazione del presente decreto potrà essere conferito anche un posto in soprannumero il quale resterà soppresso alla prima vacanza successiva alla promozione al grado quinto o alla eventuale dichiarazione di impromovibilità a tale grado degli attuali funzionari di grado non inferiore al settimo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. 1932.

Ordinamento dei Consigli e degli Uffici coloniali dell'economia corporativa nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 15 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visti il R. decreto 21 agosto 1936-XIV, n. 1872, relativo alla disciplina delle attività economiche nelle colonie, e il R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2007, relativo all'istituzione e all'ordinamento dei Consigli e degli Uffici coloniali dell'economia corporativa in Libia;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito ordinamento dei Consigli e degli Uffici coloniali dell'economia corporativa nell'Africa Orientale Italiana, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana, per le finanze e per le corporazioni, con il quale vengono apportate anche modifiche al R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2007, relativo all'analogo ordinamento per la Libia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 173. — MANCINI.

Ordinamento dei Consigli e degli Uffici coloniali dell'economia corporativa nell'Africa Orientale Italiana.

TITOLO I.

ISTITUZIONE DEI CONSIGLI E UFFICI COLONIALI DELL'ECONOMIA CORPORATIVA.

Art. 1.

Sono istituiti in ciascuno dei Governi dell'Africa Orientale Italiana e nel Governatorato di Addis Abeba, con sede nei rispettivi capoluoghi e con competenza per la circoscrizione territoriale dei detti Governi e del Governatorato di Addis Abeba:

il Consiglio coloniale dell'economia corporativa;

l'Ufficio coloniale dell'economia corporativa.

Art. 2.

I Consigli coloniali dell'economia corporativa rappresentano, in modo unitario ed integrale, gli interessi delle attività economiche delle rispettive circoscrizioni e ne promuovono il coordinamento e lo sviluppo.

I Consigli sono Enti pubblici dotati di personalità giuridica.

Art. 3.

Gli Uffici coloniali dell'economia corporativa sono uffici dei Governi dell'Africa Orientale Italiana. Essi funzionano da osservatori del movimento economico e sociale delle rispettive circoscrizioni e come Uffici di segreteria dei Consigli coloniali dell'economia corporativa, provvedendo anche a tutte le necessità di ordine esecutivo dei Consigli medesimi, gestioni e servizi speciali, in conformità delle disposizioni dei presidenti dei Consigli stessi e degli altri organi consigliari.

TITOLO II.

Ordinamento e attribuzioni dei Consigli.

Capo I.

Organi dei Consigli.

Art. 4.

Sono organi del Consiglio coloniale dell'economia corporativa:

1) il presidente;
2) il vice presidente;
3) il Comitato di presidenza;
4) il Consiglio generale;
5) le Sezioni.

Ogni Consiglio ha inoltre il Collegio dei revisori.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal direttore dell'Ufficio coloniale dell'economia corporativa.

Art. 5.

I segretari generali del Governo dell'Eritrea, della Somalia, del Harar, dei Galla e Sidama, dell'Amara ed il Vice governatore generale sono presidenti dei rispettivi Consigli coloniali dell'economia corporativa e ne hanno la rappresentanza legale.

Il vice presidente è nominato con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, su proposta dei Governatori e di concerto con il Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato.

I presidenti ed i vice presidenti di Sezione sono nominati con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, su proposta dei Governatori e di concerto con il Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, in modo che sia assicurata, per ogni Sezione, la rappresentanza paritetica dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Il Comitato di presidenza è composto del presidente, del segretario federale del P.N.F., del vice presidente e dei presidenti e vice presidenti di Sezione.

Art. 6.

Il Consiglio generale è composto dei membri del Comitato di presidenza, dei consiglieri di cui all'art. 9 e dei membri di diritto di cui al successivo art. 13.

Art. 7.

I Consigli sono divisi nelle seguenti Sezioni:

1) Agricoltura;
2) Industria ed artigianato;
3) Commercio e servizi;
4) Professioni libere ed arti.

La composizione delle Sezioni è stabilita ogni anno con decreto del Governatore competente.

Art. 8.

In seno ai Consigli potranno essere costituiti, di volta in volta, per la trattazione dei singoli problemi o per l'esame di questioni che interessino le categorie rappresentate in due o più Sezioni, Comitati corporativi formati da membri del Consiglio generale, da un rappresentante del P.N.F. e da esperti appartenenti alle categorie interessate.

Tali Comitati saranno costituiti, su proposta del presidente del Consiglio coloniale dell'economia corporativa, dal Governatore competente, con decreto che ne determinerà la composizione ed i limiti di competenza.

I Comitati stessi saranno presieduti dal presidente del Consiglio o, in sua vece, dal vice presidente del Consiglio o dal segretario federale del P.N.F.

Art. 9.

Il Consiglio coloniale dell'economia corporativa si compone di membri nominati con decreto del Governatore competente:

a) designati dal segretario federale del P.N.F., in rappresentanza delle categorie professionali esistenti nella circoscrizione;

b) designati da istituzioni od enti pubblici che abbiano sede ed esplichino attività nella circoscrizione, sempre quando rappresentino interessi economici di rilevante importanza.

I membri di cui al comma precedente saranno in numero da fissarsi su proposta del Governatore generale, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, udite le Consulte tecnico-corporative riunite in seduta plenaria.

Le norme, i termini e le condizioni per le designazioni sopracitate saranno stabiliti nel regolamento.

Art. 10.

Alla carica di vice presidente, di presidente e di vice presidente di Sezione e consigliere non possono essere nominate le persone che abbiano col Consiglio rapporti di dipendenza, diretta o indiretta, attraverso le istituzioni che il Consiglio amministra, o interessi contrastanti con il Consiglio stesso.

Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio coloniale dell'economia corporativa i coniugi, i consanguinei fino al secondo grado, i soci di una stessa società in nome collettivo, gli accomandatari di una stessa società in accomandita semplice o per azioni, i membri del Consiglio di amministrazione della stessa società anonima.

La medesima incompatibilità è stabilita, per una stessa Sezione, fra i soci di una società in nome collettivo o in accomandita e i rispettivi impiegati, fra l'esercente in conto proprio di una azienda agraria, industriale e commerciale e i rispettivi dipendenti di una stessa azienda.

Art. 11.

Il vice presidente, i presidenti e i vice presidenti di Sezione ed i consiglieri durano in carica due anni e possono essere confermati. Essi, decaduti dalla carica per compiuto

biennio, continuano ad esercitare per gli affari di ordinaria amministrazione o di urgenza, le loro funzioni fino alla nomina dei loro successori. Prima di entrare in funzione prestano dinanzi al Governatore il giuramento prescritto per i Podestà.

Le cariche predette sono gratuite; tuttavia è consentito il rimborso delle spese effettivamente incontrate per le funzioni inerenti alla carica, secondo le disposizioni stabilite per i viaggi dei funzionari dello Stato di gruppo *A* di grado superiore al decimo.

Art. 12.

I componenti il Consiglio decadono dalla carica quando perdono i requisiti per la nomina, o per gravi motivi, o quando per il periodo di un anno, senza giustificazione, non prendono parte a tre adunanze consecutive o ad un terzo almeno delle adunanze a cui sono tenuti ad intervenire.

La decadenza del vice presidente, dei presidenti e dei vice presidenti di Sezione è dichiarata su proposta del Governatore competente con decreto del Ministro per l'Africa Italiana. La decadenza dei consiglieri è pronunciata dal Governatore competente con deliberazione motivata.

Art. 13.

Sono membri di diritto dei Consigli, con voto deliberativo:

1) il segretario federale;

2) il direttore degli Affari della colonizzazione e del lavoro;

con voto consultivo:

1) il direttore dei Servizi agrari;

2) il direttore dell'Ufficio del lavoro;

3) l'ingegnere capo delle Opere pubbliche;

4) i comandanti dei porti di Massaua e Assab per il Consiglio dell'Eritrea e il comandante del porto di Mogadiscio per quello della Somalia;

5) il capo dei Servizi zootecnici;

6) l'ispettore sanitario;

7) il dirigente dei Servizi minerari.

I dirigenti di altri Uffici governativi possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, a singole adunanze degli organi del Consiglio, con deliberazione del presidente.

Nella stessa forma possono essere chiamati, in numero non superiore a quattro per ciascuna adunanza, persone particolarmente competenti nelle questioni di diritto ed economia corporativa, o nelle questioni attinenti ad altre attività e discipline tecniche e giuridiche, interessanti la produzione.

Art. 14.

Il Collegio dei revisori sarà costituito di membri estranei al Consiglio nominati con decreto del Governatore competente.

CAPO II.

Competenza degli organi consiliari.

Art. 15.

Il presidente:

1° convoca e presiede il Consiglio generale ed il Comitato di presidenza;

2° stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio e del Comitato predetti;

3° dispone tutti gli atti occorrenti per il regolare funzionamento degli organi del Consiglio.

Art. 16.

Il vice presidente coadiuva il presidente e, in caso di assenza o di impedimento di questo o per sua delegazione, può sostituirlo a tutti gli effetti nelle sue funzioni.

In caso di assenza o di impedimento del vice presidente, le sue funzioni sono esercitate dal presidente di Sezione designato dal presidente del Consiglio.

Art. 17.

Il Comitato di presidenza:

1° compila il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

2° prende, nei casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio generale e delle Sezioni; in tali casi le deliberazioni stesse vengono presentate rispettivamente al Consiglio generale ed alle Sezioni interessate, nella prima adunanza, per la ratifica;

3° interviene, in forma amichevole, nelle controversie tra commercianti che possono avere in qualche modo riflessi di carattere generale;

4° designa, se richiesto dalle parti, arbitri per la risoluzione amichevole delle controversie commerciali;

5° decide sui ricorsi in materia di denuncia delle ditte di cui all'art. 29, n. 2, e su quelli in materia di accertamento dei tributi consigliari, a norma dell'art. 36

Il Comitato di presidenza provvede altresì all'accertamento, alla determinazione dei prezzi ed al controllo di essi nell'ambito della propria circoscrizione, secondo le direttive del Governatore.

Il Comitato di presidenza è convocato dal presidente di sua iniziativa o quando lo richieda la metà dei suoi membri.

Art. 18.

Il Consiglio generale:

1° delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Governatore competente;

2° delibera sui regolamenti interni;

3° giudica, in seconda istanza, i ricorsi contro le risultanze dei ruoli dell'imposta consigliare, in conformità delle disposizioni dell'art. 36.

Art. 19.

Il Consiglio generale si riunisce in due sessioni ordinarie, una primaverile e l'altra autunnale, e in sessioni straordinarie quando lo stabilisca il presidente ovvero lo chieda il Comitato di presidenza o la metà dei membri del Consiglio stesso.

Art. 20.

Le Sezioni:

1° deliberano sulle materie ad esse deferite dal regolamento o da disposizioni speciali;

2° discutono le materie che vengono loro assegnate dal presidente del Consiglio;

3° fanno le proposte che ritengono opportune nelle materie di loro competenza, da sottoporre all'esame del Consiglio generale o del Comitato di presidenza, secondo le rispettive competenze;

4° compiono, su richiesta del presidente del Consiglio, indagini, studi e ricerche, riferendone al presidente stesso;

5° danno parere sulle domande di autorizzazione di competenza del Governatore, in materia di disciplina dell'agricoltura, delle industrie ed artigianato, dei commerci e servizi;

6° dànno parere sui regolamenti dei rapporti di lavoro da osservarsi dagli assuntori di lavoratori cittadini italiani o stranieri equiparati.

La Sezione industria ed artigianato dà altresì parere sull'ampliamento di stabilimenti industriali.

Art. 21.

Ciascuna Sezione è convocata dal suo presidente di propria iniziativa, o quando lo richieda la metà dei suoi membri, previa autorizzazione del presidente del Consiglio.

Il presidente del Consiglio dispone la convocazione di due o più Sezioni riunite, quando le materie da discutere interessino contemporaneamente più categorie di attività economiche rappresentate in Sezioni diverse; in tal caso, la presidenza è assunta dal presidente stesso, o, per sua delega, dal vice presidente del Consiglio.

Art. 22.

Le deliberazioni adottate in adunanza di una o più Sezioni, ovvero le conclusioni sulle questioni trattate dalle Sezioni stesse sono soggette al visto del presidente del Consiglio, al fine di accertare che non interferiscano con la materia di competenza di altre Sezioni, nè impegnino il bilancio consigliare.

La deliberazione di una o più Sezioni, portante comunque una influenza sul bilancio, ha valore di semplice proposta, in merito alla quale delibera il Consiglio generale, o, in caso di urgenza, il Comitato di presidenza.

Quando la deliberazione interferisca con la materia di competenza di altre Sezioni, il presidente del Consiglio convoca d'urgenza le Sezioni interessate.

Art. 23.

Il Collegio dei revisori controlla il servizio di cassa e di economato, verifica l'esistenza delle attività mobiliari del Consiglio, la regolarità dei mandati, delle reversali e dei residui, dei conti consuntivi e della situazione patrimoniale in conformità delle disposizioni in vigore.

Esso presenta apposita relazione al Consiglio generale, sia sull'andamento dell'amministrazione, sia sul bilancio preventivo, sia sul conto consuntivo e sulla situazione patrimoniale.

CAPO III.

Attribuzioni dei Consigli.

Art. 24.

Il Consiglio coloniale dell'economia corporativa ha le seguenti attribuzioni:

1° formula proposte, al Governatore competente, su singole questioni di ordine economico e sociale interessanti l'attività delle categorie professionali che fanno capo agli Uffici del lavoro;

2° elabora, su iniziativa del Governatore o su richiesta del segretario federale del Partito Nazionale Fascista, con l'assenso, in questo caso, del Governatore, le norme sulle condizioni di lavoro nelle imprese della propria circoscrizione;

3° elabora, su iniziativa del Governatore competente, oppure su richiesta del segretario federale del Partito Nazionale Fascista, con l'assenso del Governatore, le norme per il regolamento collettivo di rapporti economici e per la disciplina unitaria della produzione nella propria circoscrizione;

4° delibera, su richiesta del segretario federale del Partito Nazionale Fascista, con l'assenso del Governatore, le tariffe per le prestazioni od i servizi economici degli appartenenti alle varie categorie professionali ed i regolamenti professionali, eccetto quelli relativi ai lavori portuali.

Le norme e le tariffe di cui ai numeri 2, 3 e 4 diventano obbligatorie per tutti gli appartenenti alle categorie interessate, quando siano approvate dal Governatore generale Vice Re, sentito l'Ispettorato fascista del lavoro, e rese esecutive con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, udite le Consulte tecnico-corporative riunite in seduta plenaria, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del competente Governo.

Art. 25.

Il Consiglio coloniale dell'economia corporativa ha facoltà di conciliare le controversie di lavoro, relative alla interpretazione di norme che regolano rapporti di lavoro, sottoposte dal segretario federale del Partito Nazionale Fascista.

Per esperire tale conciliazione il presidente del Consiglio costituisce un collegio di conciliazione, composto di volta in volta di un presidente, scelto fra i membri del Consiglio estranei alle categorie interessate, e di due membri del Consiglio facenti parte rispettivamente delle categorie alle quali si riferisce la controversia.

Art. 26.

Il Consiglio coloniale dell'economia corporativa dà parere su ogni questione inerente alla colonizzazione agricola, all'industria, al commercio, al credito, al risparmio, alla previdenza sociale e alla istruzione professionale, che venga sottoposta al suo esame dal presidente.

Art. 27.

Il Consiglio coloniale dell'economia corporativa ha inoltre le seguenti attribuzioni:

1° designa, in base alle norme che saranno stabilite nel regolamento, i componenti il ruolo degli amministratori giudiziari; compila il ruolo dei periti commerciali, industriali ed agrari, degli estimatori e pesatori pubblici e dei pubblici mediatori; compila l'albo degli esportatori;

2° manda delegati, con l'assenso del Governatore competente, a congressi, assemblee od organi aventi carattere economico;

3° provvede ad istituire e disciplinare borse di commercio e mercati;

4° provvede alla gestione ed al funzionamento di un museo commerciale di prodotti locali naturali e manufatti e di prodotti nazionali ed esteri di maggiore interesse per la colonia;

5° istituisce premi di incoraggiamento e contribuisce a spese di utilità pubblica di carattere economico;

6° propone la istituzione di premi e promuove la organizzazione di esposizioni e di fiere, la partecipazione di espositori della colonia a manifestazioni analoghe del Regno e dell'estero;

7° compila e rivede periodicamente, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento, la raccolta degli usi e delle consuetudini commerciali, industriali ed agrarie.

Il Consiglio esercita inoltre le attribuzioni che ad esso sono deferite da ordinamenti speciali.

TITOLO III.

Ordinamento e attribuzioni degli Uffici.

Art. 28.

Le spese per l'Ufficio, per il personale e per il relativo trattamento di quiescenza, sono a carico dei bilanci dei rispettivi Consigli coloniali dell'economia corporativa.

Art. 29.

L'Ufficio coloniale dell'economia corporativa ha le seguenti attribuzioni, oltre quelle deferite ad esso da ordinamenti speciali:

1° raccoglie dati statistici e notizie sulle attività economiche e sociali della propria circoscrizione anche in rapporto con la produzione e con i mercati esteri;

2° riceve e registra le denuncie della costituzione, modificazione o cessazione delle ditte, rilascia i relativi certificati, provvede all'autenticazione delle firme e sigilli depositati a norma del successivo art. 32, sesto comma, ed esercita tutte le funzioni necessarie per l'applicazione degli articoli 31 e seguenti.

Contro i provvedimenti dell'Ufficio è ammesso, entro 15 giorni dalla notificazione, il ricorso al Comitato di presidenza, che provvede definitivamente;

3° adempie le attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti in materia di disegni o modelli di fabbrica, di marchi e segni distintivi di fabbrica;

4° rilascia i certificati di origine delle merci e le carte di legittimazione ai viaggiatori di commercio ed ai commercianti e rappresentanti di commercio di passaggio nella Colonia e che si rechino temporaneamente nel Regno o all'estero;

5° pubblica il tasso di cambi e le mercuriali e listini di prezzi, in armonia con le disposizioni dell'art. 38 del Codice di commercio;

6° istruisce le pratiche da sottoporsi all'esame del Consiglio.

Art. 30.

Oltre alle attribuzioni conferite dall'articolo precedente, l'Ufficio coloniale dell'economia corporativa:

a) sovraintende alla organizzazione ed al funzionamento degli Uffici di collocamento;

b) vigila sulla esecuzione dei contratti di lavoro e sull'applicazione delle norme sul lavoro, sull'assistenza e sulla previdenza sociale;

c) vigila sul funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali e igienico-sanitarie a favore dei prestatori d'opera compiute da Enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni di assistenza e beneficenza e quelle esercitate direttamente dalle Amministrazioni governative per il personale da esse dipendente;

d) compie tutte le indagini ed inchieste delle quali sia incaricato dal Governatore competente.

Le notizie fornite agli Uffici o da questi richieste e rilevate, per i fini previsti dal presente articolo, non possono essere pubblicate nè comunicate a terzi o ad uffici pubblici, in modo che se ne possa dedurre la indicazione delle persone alle quali si riferiscono salvo il caso di espresso consenso.

Art. 31.

Chiunque, individualmente, o in società con altri, gestisce un'azienda industriale, commerciale od agricola, è tenuto a farne denuncia al competente Ufficio coloniale dell'economia corporativa, con le norme che saranno fissate dal regolamento.

Il comma precedente non si applica alle attività agricole e pastorali delle popolazioni nomadi e seminomadi e alle attività agricole di modesta entità secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui al successivo articolo 47.

Gli esercenti il commercio temporaneo debbono fare, di volta in volta, la denuncia all'Ufficio coloniale dell'economia corporativa, nella cui circoscrizione intendano esercitare il proprio commercio, e non potranno iniziare l'esercizio senza aver ottenuto da esso il certificato relativo.

Gli Uffici anzidetti provvedono di loro iniziativa alla registrazione delle ditte, e delle società che non presentarono la denuncia o la presentarono irregolarmente, salvo l'applicazione dell'art. 34.

Art. 32.

Per le società legalmente costituite l'obbligo della denuncia spetta agli amministratori, e, sino all'omologazione dell'atto costitutivo, a chi ha espresso mandato per le pratiche relative alla omologazione stessa.

La denuncia deve essere fatta entro quindici giorni dalla costituzione della società o dall'inizio dell'esercizio commerciale, industriale o agricolo, se si tratti di azienda appartenente a società regolarmente costituite o a singoli individui.

Alla denuncia della costituzione della società deve seguire il deposito delle copie degli atti omologati e pubblicati a norma di legge entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Entro lo stesso termine debbono essere denunciate le eventuali modificazioni avvenute nello stato di fatto o di diritto della società o delle ditte individuali.

La cessazione dell'esercizio o lo scioglimento della società debbono essere denunciati entro quindici giorni dalla data in cui avvengono.

I proprietari ed i procuratori delle ditte, gli amministratori ed i procuratori delle società sono, inoltre, obbligati a depositare le loro firme o sigilli agli effetti dell'autenticazione.

Tale deposito può essere fatto insieme con la denuncia di cui all'art. 31 ed ai precedenti commi del presente articolo o con atto separato.

Art. 33.

In base alle denunzie di cui agli articoli 31 e 32, gli Uffici anzidetti, sotto la vigilanza degli organi consigliari, debbono compilare e tenere al corrente il registro delle ditte della propria circoscrizione.

Sul registro stesso gli Uffici debbono prendere nota del deposito delle firme e dei sigilli di cui all'art. 32.

Il registro delle ditte può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda al direttore dell'Ufficio, e, per tale esame, nessun diritto è dovuto.

Art. 34.

In caso di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di cui agli articoli 31 e 32, si applica l'ammenda da L. 20 a L. 800; in caso di denuncia non veritiera, la pena è dell'ammenda da L. 50 a L. 2000.

Qualora si tratti di omissione o ritardo nella denuncia, il direttore dell'Ufficio, prima di deferire il contravventore all'Autorità giudiziaria, lo invita a fare oblazione, pagando, nel termine che gli sarà all'uopo prefisso, la somma di L. 10, in caso di ritardo nella presentazione della denuncia o di L. 50, in caso di omissione della denuncia stessa.

In questo secondo caso però l'oblazione non ha effetto se non sarà presentata la denuncia.

Il provento delle pene pecuniarie e delle oblazioni anzidette è devoluto al bilancio del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana.

TITOLO IV.

Gestione finanziaria dei Consigli.

Capo I.

Tributi consigliari.

Art. 35.

Il Consiglio coloniale dell'economia corporativa provvede alle spese per il suo funzionamento, oltrechè con le eventuali rendite patrimoniali, con entrate derivanti:

a) dalla riscossione di un diritto sui certificati e sugli atti che rilascia, esclusi quelli che per le norme vigenti sono gratuiti;

b) dalla riscossione di un diritto sulle iscrizioni nei ruoli di cui al n. 1 dell'art. 27;

c) dal gettito di un contributo annuale pari al 0,75 per cento sul reddito imponibile proveniente da ogni forma di attività commerciale, industriale od agricola, escluse le attività agricole e pastorali delle popolazioni nomadi o seminomadi;

d) dall'importo di un contributo annuo degli Istituti per le assicurazioni sociali, pari a L. 0,65 per ogni 1000 lire di premi riscossi nella circoscrizione dell'Ufficio.

Art. 36.

I diritti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente, saranno determinati annualmente con decreto del Governatore generale; l'imposta di cui alla lettera *c*) grava sul reddito o sulla parte di reddito prodotto nella circoscrizione.

I tributi di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente, sono accertati dal Consiglio e pubblicati per otto giorni nelle località interessate.

I tributi di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo precedente, sono riscossi con le forme e con i privilegi della legge di riscossione dei tributi fiscali.

Contro le risultanze dei ruoli è ammesso il ricorso al Comitato di presidenza entro un mese dalla pubblicazione, e, contro la decisione di questo, si può ricorrere al Consiglio generale.

Sui ricorsi presentati dai contribuenti, il Comitato di presidenza si pronuncia entro un mese dalla data di presentazione dei ricorsi. La decisione è notificata agli interessati entro dieci giorni dalla data della decisione stessa. Il ricorso al Consiglio generale può essere proposto non oltre un mese dalla data di notificazione della decisione del Comitato. Il Consiglio generale deciderà sul ricorso nella sessione prossima quando questa s'inizi almeno un mese dopo la data di presentazione del ricorso, altrimenti la decisione sarà pronunciata nella sessione successiva.

Contro le decisioni del Consiglio generale è, in ogni caso, ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria che ha giurisdizione nel capoluogo sede del Consiglio.

I ricorsi non sospendono la riscossione delle imposte.

Art. 37.

I Consigli provvedono agli sgravi ed ai rimborsi di imposta consigliare, a richiesta dei contribuenti, in base agli sgravi ed ai rimborsi della corrispondente imposta mobiliare.

Provvedono altresì agli sgravi ed ai ricorsi di imposta consigliare in base alle decisioni definitive intervenute sui ricorsi di cui al precedente articolo.

Le richieste relative agli sgravi ed ai rimborsi di cui ai precedenti commi, corredate con i documenti comprovanti l'eseguito pagamento dell'imposta consigliare, e, ove ricorra il caso, con la decisione intervenuta nei riguardi dell'imposta di ricchezza mobile, debbono essere presentate, sotto pena di decadenza, non oltre un anno dalla data in cui la decisione stessa venne notificata al contribuente.

Capo II.

Amministrazione dei Consigli.

Art. 38.

L'esercizio finanziario dei Consigli ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ciascun anno.

Non più tardi del mese di novembre i Consigli debbono sottoporre all'approvazione del Governo competente il bilancio preventivo dell'esercizio prossimo.

Le variazioni al bilancio preventivo debbono essere sottoposte all'approvazione del Governo entro quindici giorni dalla data della relativa deliberazione dei Consigli.

Entro il mese di maggio i Consigli debbono far pervenire al Governo predetto, per l'approvazione, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto e la situazione patrimoniale con i relativi documenti giustificativi.

Il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale debbono essere compilati secondo moduli uniformi da stabilirsi con decreto del Ministro per l'Africa Italiana.

Il patrimonio dei Consigli coloniali dell'economia corporativa deve essere esclusivamente in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, o equiparati per legge, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 40.

Le disponibilità liquide devono essere depositate presso istituti di credito o banche di diritto pubblico o presso Casse di risparmio postali.

Ai Consigli è vietata ogni partecipazione ad imprese private, agricole, industriali o commerciali.

Art. 39.

Le alienazioni, le locazioni, le forniture, i lavori e gli appalti di gestione debbono essere fatti in conformità delle disposizioni dell'ordinamento amministrativo-contabile per le colonie.

Art. 40.

Sono soggetti all'approvazione del Governo competente il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo, i regolamenti, la stipulazione di mutui, la costituzione di aziende e gestioni o servizi speciali o la partecipazione ad essi.

L'acquisto o la vendita di immobili deve essere autorizzata con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Sono soggette altresì all'approvazione del Governo competente tutte le deliberazioni che determinano impegni od oneri e variazioni nel patrimonio del Consiglio, a meno che tali deliberazioni siano dipendenti, per titolo e per la entità, da disposizioni vigenti o da impegni contrattuali o da deliberazioni precedentemente approvate dal Governo stesso.

Delle spese fatte dai Consigli senza la necessaria autorizzazione e di quelle che essi abbiano dovuto incontrare per inosservanza delle disposizioni vigenti, rispondono personalmente e solidalmente coloro che tali spese ordinarono o cagionarono.

Art. 41.

Le deliberazioni del Consiglio, nei sette giorni successivi a quello dell'adunanza nella quale furono prese, sono comunicate al Governo competente e nei quindici giorni successivi allo stesso giorno dell'adunanza debbono essere pubblicate all'albo consigliare e tenute ivi esposte una settimana.

Tuttavia per le deliberazioni di carattere riservato, le quali non interessino il bilancio, il Consiglio può decidere, caso per caso, che la pubblicazione venga omessa o ritardata.

Il segretario del Consiglio è responsabile della pubblicazione delle deliberazioni e della loro comunicazione al Governo competente.

Chiunque abbia interesse, può ottenere, mediante pagamento dei diritti previsti all'art. 35, lettera *a*), copia delle deliberazioni pubblicate.

Art. 42.

Qualora gli organi del Consiglio omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti secondo le disposizioni vigenti e per il conseguimento delle finalità essenziali dell'Ente, il Governatore competente può ordinare il compimento degli atti necessari, comprese le iscrizioni in bilancio delle spese e la emissione dei mandati.

Il Governatore può inoltre in qualunque tempo, con suo decreto, sentito il Consiglio di Governo, su denuncia o d'ufficio promuovere l'annullamento delle deliberazioni degli organi del Consiglio, quando siano contrarie alle disposizioni vigenti o alle finalità essenziali dell'Ente.

TITOLO V.

PERSONALE DEGLI UFFICI.

Art. 43.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per le finanze, sarà provveduto a stabilire la consistenza numerica, le norme di assunzione e il trattamento giuridico ed economico d'attività e di quiescenza del personale occorrente agli Uffici coloniali dell'economia corporativa, osservandosi, in quanto applicabili, le analoghe norme in vigore nel Regno.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 44.

I fondi per le spese di cui al precedente art. 28 potranno essere anticipati fino all'ammontare complessivo di 300.000 lire, e solo per il primo esercizio finanziario del Consiglio coloniale dell'economia corporativa, dal competente Governo, salvo rimborso non oltre il 30 giugno successivo al termine del primo esercizio finanziario del Consiglio stesso.

Tuttavia, in caso di assoluta impossibilità da parte del Consiglio di far fronte, entro il termine di cui al precedente comma, al rimborso integrale dei fondi anticipati, il Ministro per l'Africa Italiana potrà stabilire con suo decreto, di concerto con il Ministro per le finanze, che quella parte di detti fondi di cui non sia possibile il rimborso entro il termine previsto, possa essere rimborsata in non più di due rate annuali.

Art. 45.

Coloro che, per sè e come rappresentanti di enti, società, ditte e privati, non forniscano le notizie che in forza di disposizioni vigenti sono tenuti a dare ai Consigli o ai rispettivi Uffici, ovvero le forniscano scientemente errate o incomplete, sono passibili di una ammenda da L. 100 a L. 1000.

Art. 46.

Sono esenti dalle tasse sugli affari vigenti nei territori dei Governi dell'Africa Orientale Italiana tutti gli atti di acquisto di stabili da parte dei Consigli coloniali dell'economia corporativa, destinati per loro sede e dei dipendenti Uffici, come pure a sede di enti od istituti per i quali i Consigli medesimi hanno obbligo di provvedere per esplicita disposizione di legge.

Art. 47.

Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze, saranno emanate le disposizioni regolamentari per l'esecuzione del presente decreto, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Art. 48.

Le funzioni che, a termini del presente decreto, sono attribuite, per i Governi dell'Africa Orientale Italiana, al Governatore, sono esercitate, per il Governatorato di Addis Abeba, dal Governatore generale.

Art. 49.

L'Ufficio eritreo per l'economia, istituito con decreto Governatoriale 10 luglio 1928-VI, n. 4561, e il Comitato dell'economia per la Somalia, istituito con decreto Governatoriale 29 marzo 1932-X, n. 9059, e gli istituti consimili costituiti presso il Governo generale e gli altri Governi dell'Africa Orientale Italiana, sono soppressi.

Il patrimonio degli enti ed istituti soppressi passa ai Consigli coloniali dell'economia corporativa competenti per territorio.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 50.

In deroga a quanto disposto dal R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2007, i vice presidenti dei Consigli coloniali dell'economia corporativa di Tripoli e di Bengasi sono nominati con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, su proposta del Governatore generale e di concerto con il Segretario del P. N. F. Ministro Segretario di Stato.

Nelle Sezioni dei Consigli coloniali dell'economia corporativa di Tripoli e di Bengasi è istituita la carica di vice presidente. I presidenti e i vice presidenti di Sezione sono nominati con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, su proposta del Governatore generale e di concerto con il Segretario del P. N. F. Ministro Segretario di Stato, in modo che sia assicurata, per ogni Sezione, la rappresentanza paritetica dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Il Comitato di presidenza, di cui all'art. 4, n. 3, del citato R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2007, è composto del presidente, del vice presidente del Consiglio e dei presidenti e vice presidenti di Sezione.

Le norme sulla incompatibilità e sulla decadenza stabilite dagli articoli 9 e 11 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2007, si intendono estese anche alla carica di vice presidente di Sezione.

Art. 51.

Gli Uffici coloniali dell'economia corporativa di Tripoli e di Bengasi, oltre alle attribuzioni ad essi conferite dall'art. 28 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2007:

a) sovraintendono alla organizzazione ed al funzionamento degli Uffici di collocamento;

b) vigilano sulla esecuzione dei contratti di lavoro e sull'applicazione delle norme sul lavoro, sull'assistenza e sulla previdenza sociale;

c) vigilano sul funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali e igienico-sanitarie a favore dei prestatori d'opera compiute da Enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni di assistenza e beneficenza e quelle esercitate direttamente dalle Amministrazioni governative per il personale da esse dipendente;

d) compiono tutte le indagini ed inchieste delle quali siano incaricati dal Governatore generale.

Le notizie fornite agli Uffici e da questi richieste e rilevate, per i fini previsti dal presente articolo, non possono essere pubblicate nè comunicate a terzi e ad Uffici pubblici, in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle persone alle quali si riferiscono salvo il caso di espresso consenso.

Art. 52.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto o con esso incompatibili.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'Africa Italiana:
LESSONA.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 1933.

Modificazioni alle norme riguardanti la promozione al grado ottavo nei ruoli di personali civili di gruppo A delle Amministrazioni statali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I posti vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelli che si renderanno successivamente disponibili nel grado ottavo dei ruoli di gruppo *A*, pel cui conseguimento sia previsto l'esame ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1482, sono conferiti, salvo quanto stabilisce il successivo articolo 2:

a) per un terzo mediante esami di concorso per merito distinto fra i funzionari dei gradi 9°, 10° e 11° dei rispettivi ruoli che si trovino nelle condizioni di cui al citato art. 2 del R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1482, per l'ammissione agli esami di concorso per merito distinto:

b) per un altro terzo mediante esami di idoneità fra i funzionari dei gradi 9° e 10° dei rispettivi ruoli che ai sensi del citato art. 2 si trovino in condizioni di parteciparvi;

c) per il rimanente terzo mediante graduatorie di merito da farmarsi dal Consiglio d'amministrazione, osservate le disposizioni dell'art. 30 del R. decreto 30 dicembre 1923-II n. 2960, tra i funzionari dei gradi 9° e 10° dei ruoli medesimi che appartengano a ruoli di gruppo *A* da data anteriore al termine del 30 novembre 1926-V, previsto dal secondo comma dell'art. 45 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, oppure — limitatamente agli ex combattenti ed agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 — che si siano trovati al 30 novembre 1926-V, in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti al gruppo *B* o quali impiegati non di ruolo ed abbiano inoltre compiuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, otto anni di effettivo servizio complessivo nei gradi 9°, 10° ed 11° da valutarsi a mente delle disposizioni vigenti.

I vincitori dei posti messi di volta in volta a concorso hanno precedenza su quelli promossi a seguito degli esami di idoneità o in base a graduatoria di merito.

I candidati che superino gli esami di idoneità e quelli che riportino nel concorso per merito distinto i punti richiesti dalle disposizioni vigenti per superare l'esame d'idoneità, saranno compresi in unica graduatoria da formarsi a mente dell'ultimo comma dell'art. 42 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e poscia saranno collocati nella graduatoria di merito di cui alla precedente lettera c), intercalandosi in ragione di un idoneo per ognuno dei funzionari iscritti in quest'ultima graduatoria con precedenza per l'idoneo, salvo il migliore collocamento che a questo spetti in dipendenza del posto occupato nella graduatoria di cui alla lettera c).

I posti non coperti mediante gli esami di cui alle lettere a) e b) non possono essere conferiti in base alla lettera c).

Quando l'applicazione del presente articolo non ricorra per mancanza o per impromovibilità dei funzionari che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera c), resta ferma l'osservanza del R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1482.

Art. 2.

Per i ruoli di personali civili di gruppo *A* in cui si trovino funzionari in condizioni, a mente dell'art. 4 del R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1482, di conseguire l'avanzamento al grado ottavo senza sostenere gli esami previsti dall'art. 2 del decreto medesimo, o che successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto abbiano acqui-

sito titolo alla promozione al predetto grado, l'art. 1 del presente decreto avrà effetto dopo la completa attuazione del citato art. 4, o quando i funzionari che abbiano acquisito titolo alla promozione l'abbiano ottenuta o siano stati giudicati impromovibili dal competente Consiglio d'amministrazione.

Il disposto del precedente comma è applicabile anche nel caso di esami di promozione al grado ottavo di gruppo *A*, banditi in base all'art. 2 del predetto R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1482, prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

È analogamente fatta salva, per i ruoli di gruppo *A* pei quali siano in vigore speciali disposizioni transitorie di conferimento di posti di grado ottavo, con procedura diversa da quella stabilita dall'art. 2 dello stesso R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1482, l'attuazione delle disposizioni transitorie medesime.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 185. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 1934.
Modificazioni al bilancio del Ministero della marina.

N. 1934. R. decreto-legge 27 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la marina, vengono apportate modificazioni al bilancio del Ministero della marina.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV, n. 1935.
Costituzione dell'Ente « Circoli della Regia marina », con sede in Roma.

N. 1935. R. decreto 27 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la marina, viene costituito l'Ente « Circoli della Regia marina », con sede in Roma, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 12 agosto 1937-XV, n. 1936.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale conformato annesso al Reale educandato « San Benedetto » di Montagnana.

N. 1936. R. decreto 12 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale conformato annesso al Reale educandato « San Benedetto » di Montagnana viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 12 agosto 1937-XV, n. 1937.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Tivoli.

N. 1937. R. decreto 12 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Tivoli viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 12 agosto 1937-XV, n. 1938.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « Virgilio » di Milano.

N. 1938. R. decreto 12 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « Virgilio » di Milano viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1937 - Anno XVI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 17 novembre 1937-XVI.
Modificazioni apportate allo statuto della Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto lo statuto della Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie, approvato con R. decreto 27 settembre 1928, n. 2261;

Veduta la deliberazione in data 7 aprile 1937-XV del Consiglio di amministrazione della Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie;

In conformità alla deliberazione in data 22 ottobre 1937-XV del Comitato dei Ministri;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

L'art. 1 dello statuto della Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie è abrogato e sostituito col seguente:

« Art. 1. — E' costituita, a termini della legge 29 dicembre 1927, n. 2587, la « Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie » fra le Casse di Risparmio di Bolzano, di Fiume, di Gorizia, di Padova e Rovigo, di Pola, di Trento e Rovereto, della Marca Trivigiana e di Castelfranco Veneto, di Trieste, di Udine, di Venezia, di Verona e Vicenza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 novembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI

(4057)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 17 novembre 1937-XVI.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Pesaro a compiere operazioni di credito agrario di esercizio limitatamente al territorio dei comuni di Acqualagna, Cagli, Cantiano, Fermignano, Fossombrone, Frontone, Mercatino Marecchia, Mercatello, Mondavio, Pergola, Pesaro, S. Agata Feltria, S. Angelo in Vado, S. Lorenzo in Campo ed Urbino in provincia di Pesaro.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con proprio decreto del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduta la domanda della Cassa di risparmio di Pesaro in data 25 maggio 1937-XV;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Pesaro è autorizzata, limitatamente al territorio dei comuni di Acqualagna, Cagli, Cantiano, Fermignano, Fossombrone, Frontone, Mercatino Marecchia, Mercatello, Mondavio, Pergola, Pesaro, S. Agata Feltria, S. Angelo in Vado, S. Lorenzo in Campo, Urbino (in provincia di Pesaro), a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso Regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 novembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(4053)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 17 novembre 1937-XVI.
Conferma in carica del presidente e di due membri del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana e di Castelfranco Veneto con sede in Treviso.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto l'art. 5 dello statuto della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana e di Castelfranco Veneto, approvato con R. decreto 12 febbraio 1930-VIII, n. 94, e modificato con R. decreto 30 marzo 1931-IX, n. 384;
Veduta l'attuale composizione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana e di Castelfranco Veneto, predetta;
In conformità alla deliberazione in data 22 ottobre 1937-XV, del Comitato dei Ministri;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il cav. uff. Giuseppe Ildebrando Bonaventura è confermato presidente e i signori comm. dott. Camillo Frova e nob. commendator dott. Giulio Sammartini sono confermati membri del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana e di Castelfranco Veneto per il quadriennio 21 luglio 1937-20 luglio 1941.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 novembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(4055)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 17 novembre 1937-XVI.
Modificazioni allo statuto organico della Cassa di risparmio di Foligno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di Risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Foligno, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1324;
Vedute le deliberazioni in data 5 maggio 1937-XV, dell'assemblea generale dei soci, e del 19 aprile 1937-XV, del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Foligno;
In conformità alla deliberazione del Comitato dei Ministri in data 22 ottobre 1937-XV;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per le difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli articoli 18, 19 e 27 dello statuto organico della Cassa di risparmio di Foligno sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Art. 18. — L'amministrazione della Cassa è affidata ad un Consiglio composto di sette membri, eletti fra i soci in assemblea, cioè: presidente, vice presidente e cinque consiglieri ».

« Art. 19. — Il presidente e il vice presidente restano in carica sei anni. I consiglieri restano in carica tre anni, e di essi se ne rinnovano due nel primo e secondo anno ed uno nel terzo anno.

« Dopo una elezione generale, la sorte determinerà i due consiglieri uscenti allo scadere del primo anno, i due consiglieri che scadranno il secondo anno ed il consigliere uscente al terzo anno; successivamente gli uscenti saranno determinati dall'anzianità di nomina.

« Il sorteggio sarà fatto nella prima adunanza del Consiglio.

« Gli uscenti possono essere rieletti e restano in carica sino alla loro rielezione e sostituzione.

« Tanto nel caso in cui venissero a cessare contemporaneamente il presidente e il vice presidente, e nel caso in cui venissero a cessare due consiglieri, dovrà essere immediatamente convocata l'assemblea dei soci in seduta straordinaria per provvedere alla loro sostituzione.

« Chi è eletto a coprire un posto resosi vacante, rimane in carica quanto vi sarebbe rimasto il suo predecessore ».

« Art. 27. — Il Consiglio, senza bisogno di speciale invito, si aduna una volta ogni settimana, nel giorno che esso destinerà e più ancora, se dal presidente sarà ritenuto necessario.

« Le adunanze del Consiglio sono valide quando intervenga la metà più uno dei suoi membri.

« Le deliberazioni del Consiglio si prendono a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti la proposta si intende respinta.

« Le votazioni saranno prese a scrutinio segreto quando trattasi di persone o quando ne sia fatta domanda da almeno due membri presenti ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 novembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: Mussolini.

(4056)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1937-XVI.

Determinazione del limite massimo della contribuzione da corrispondersi ai Consorzi per la difesa della canapicoltura a partire dalla campagna 1937.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e le integrazioni e le modificazioni alla detta legge, contenute nel R. decreto-legge 23 giugno 1932-X, n. 913, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1871, nella legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1933, e nel R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, convertito in legge con la legge 18 gennaio 1937-XV, n. 428;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 12 ottobre 1933-XV, n. 1700, per l'esecuzione della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987;

Visti i decreti Ministeriali 18 febbraio 1933-XI; 10 febbraio 1933-XI; 20 febbraio 1933-XI; 18 febbraio 1933-XI; 10 febbraio 1933-XI; 14 febbraio 1933-XI; 10 febbraio 1933-XI; coi quali furono costituiti i Consorzi provinciali per la difesa della canapicoltura, rispettivamente di Cuneo, Ferrara, Modena, Napoli, Rovigo, Torino e Bologna;

Visto il decreto Ministeriale 22 dicembre 1934-XIII, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1935-XIII, reg. 2, foglio 317, col quale, di concerto col Ministero delle corporazioni, veniva riconosciuta, a tutti gli effetti di legge, la Federazione nazionale dei consorzi per la canapicoltura;

Considerato che i Consorzi obbligatori costituiti a norma della legge 18 giugno 1931-XI, n. 987, hanno, per l'art. 18 della legge stessa, fra gli altri compiti, quello di promuovere il progresso tecnico ed economico della coltura per la quale sono sorti, con la facoltà di destinare i fondi raccolti con i contributi consorziali al finanziamento delle iniziative economiche che tendano alla realizzazione di tali scopi;

Visto il proprio decreto in data 11 ottobre 1935-XIII, col quale il limite massimo della contribuzione da corrispondersi ai sopra elencati Consorzi per la difesa della canapicoltura dai rispettivi consorziati venne elevato, a partire dalla campagna 1935, a L. 3 per ogni quintale di fibra e di seme prodotti e a L. 0,75 per ogni quintale di bacchette, disponendosi altresì la devoluzione del maggior gettito derivante ai consorzi, per effetto del suddetto aumento della contribuzione, alla attuazione di iniziative volte alla valorizzazione della canapa;

Ritenuta la necessità di dare maggiore sviluppo a tali iniziative, al quale fine occorre incrementare le disponibilità dei bilanci consorziali;

Decreta:

Articolo unico.

A partire dalla campagna 1937, il limite massimo della contribuzione da corrispondersi ai Consorzi obbligatori per la difesa della canapicoltura di Cuneo, Ferrara, Modena, Napoli, Rovigo, Torino e Bologna dai rispettivi consorziati, è elevato a L. 4 per ogni quintale di fibra e di seme prodotti, fermo restando in L. 0,75 per ogni quintale di bacchetta.

Il maggior gettito derivante dai Consorzi per effetto dell'aumento della contribuzione, autorizzato dal comma precedente, dovrà essere devoluto ad iniziative, da attuarsi secondo direttive della Federazione nazionale dei Consorzi per la difesa della canapicoltura, volte alla valorizzazione della canapa, mediante la produzione del fiocco ricavato dalla disintegrazione delle fibre al fine di diffondere l'uso del prodotto e facilitare ai cotonifici ed ai lanifici, come ai rajonifici ed altre industrie tessili italiani, l'approvvigionamento della materia prima di produzione nazionale.

Roma, addì 18 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: Rossoni.

(4058)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1937-XVI.

Inflizione di una pena pecuniaria alla Cassa rurale di depositi e prestiti di Novoli (Lecce).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 90 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Vista la lettera 2 novembre 1937-XVI, n. 20943, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Considerato che la Cassa rurale di depositi e prestiti di Novoli (Lecce) ripetutamente invitata e poi diffidata a produrre la prescritta documentazione annuale relativa agli esercizi 1935 e 1936, non ha ancora provveduto a uniformarsi alle disposizioni di legge, per quanto avvertita che, in caso di inadempienza, sarebbe incorsa nelle penalità all'uopo comminate;

Considerato che, ai sensi del citato articolo 90, il suddetto Ispettorato, in data 22 settembre 1937-XV, ha invitato il presidente dell'azienda, sig. Romeo Franchini, a dare spiegazioni in ordine alla citata inadempienza, ma che a tale richiesta non è stata data alcuna risposta;

Considerato che il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del ripetuto Regio decreto-legge, nella sua seduta del 22 ottobre 1937-XV, vista la persistente inadempienza della indicata Azienda agli obblighi di legge, ha autorizzato a dar corso, nei confronti del predetto presidente, all'applicazione di una pena pecuniaria di L. 250;

Decreta:

Alla Cassa rurale di depositi e prestiti di Novoli (Lecce) è inflitta, a norma dell'art. 87 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, una pena pecuniaria di L. 250, con obbligo di rivalsa verso il presidente della Cassa rurale stessa, signor Romeo Franchini.

L'Intendenza di finanza di Lecce provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 novembre 1937 - Anno XVI

(4052) *Il Ministro*: Di Revel.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 26 novembre 1937-XVI alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1884, recante autorizzazione allo svincolo di una parte del patrimonio dell'Istituto centrale di statistica destinato alla formazione dei catasti agrario e forestale.

(4094)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni, con foglio 24 novembre 1937-XVI, n. 16673-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1436, riguardante l'autorizzazione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ad anticipare le somme necessarie per la prima applicazione del R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari, fino alla concorrenza di cento milioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 30 agosto 1937-XV.

(4097)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni, con lettera 24 novembre 1937-XVI, n. 13397-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1768, riguardante la riduzione della settimana lavorativa a 40 ore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1937-XV.

(4098)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni, con foglio n. 18313-16761-XVIII, del 23 novembre 1937-XVI, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1757, che revoca il divieto di inquadramento sindacale delle Casse di risparmio e degli Enti equiparati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248, del 23 ottobre 1937-XV.

(4099)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni, con lettera 24 novembre 1937-XVI, n. 15338-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, contenente disposizioni per il perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 13 luglio 1937-XV.

(4100)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo e S. E. il Ministro per le finanze hanno presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni.

(4095)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo di concerto con S. E. il Ministro per le finanze, in data 24 novembre 1937-XVI, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge di conversione in legge del R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 905, sull'organizzazione permanente dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

(4096)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato all'On. Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1559, concernente il finanziamento dell'Ente nazionale della moda.

(4101)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Scioglimento dell'Amministrazione ordinaria del Consorzio di irrigazione e bonifica integrale « Valle dell'Aso » (Ascoli Piceno).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 16 novembre 1937-XVI, n. 4777, è stata sciolta l'Amministrazione ordinaria del Consorizo di irrigazione e bonifica integrale della Valle dell'Aso (prov. Ascoli Piceno) ed è stato nominato commissario governativo dell'Ente il gr. uff. dott. Adolfo Tassoni.

(4074)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ottantacinquesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in applicazione del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 13 maggio 1937, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 173, con il quale la quota di cointeressenza di 1/144° spettante al signor Francesco Spoto sulla concessione della miniera di zolfo denominata « Sangiovannello Lo Bue » sita in territorio del comune di Casteltermini, provincia di Agrigento, è trasferita al signor avv. Antonino Pensovecchio.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1937, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 147, con il quale ai condomini rappresentati dal dott. Gaetano Sabatini, elettivamente domiciliato in Calascibetta presso il signor Calogero Morgano, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di cloruro di sodio e sali alcalini associati denominata « Sambuco Casazze », in territorio del comune di Calascibetta, provincia di Enna.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1937, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 149, con il quale ai condomini rappresentati dal signor Noto Antonino elettivamente domiciliato in Cattolica Eraclea, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di salgemma denominata « Due Tumoli », sita in territorio del comune di Cattolica Eraclea, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1937, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 143, con il quale alla Società Mineraria del Valdarno, è concessa per la durata di anni 60, la facoltà di coltivare la miniera di lignite denominata « S. Donato Gaville » sita in territorio del comune di Figline Valdarno, provincia di Firenze.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1937, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 148, con il quale alla Società anonima per l'escavo e l'industria dei minerali di alluminio, è concessa per la durata di anni 15 la facoltà di coltivare i giacimenti di bauxite compresi nella zona del permesso di ricerca denominato « Gruppo Militare n. 12 », sita in territorio del comune di Cherso, provincia di Pola.

Decreto Ministeriale 29 settembre 1937, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 150, con il quale al comune di Castellamare di Stabia è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua minerale della sorgente denominata « Chiusa ex Vanacore » sita in territorio del Comune stesso, provincia di Napoli.

Decreto Ministeriale 29 settembre 1937, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 152, con il quale al comune di Castellamare di Stabia è concessa, per la durata di anni cinquanta, la facoltà di utilizzare l'acqua delle sorgenti denominate « Terme Stabiane », « Acqua Rossa », e « Acqua Acidula », site in territorio del comune stesso, provincia di Napoli.

Decreto Ministeriale 29 settembre 1937, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 151, con il quale al comune di Castellamare di Stabia è concessa, per la durata di anni cinquanta, la facoltà di utilizzare l'acqua minerale della sorgente denominata « Acqua del Muraglione » sita in territorio del Comune stesso, provincia di Napoli.

Decreto Ministeriale 29 settembre 1937, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 144, con il quale al comune di Valli del Pasubio, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua minerale della sorgente denominata « Fonte Reale di Staro » sita in territorio del Comune stesso, provincia di Vicenza.

(4034)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita cons. 3,50 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 21.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita cons. 3,50 %, n. 390085, di annue L. 175, intestato a Valle Giovanni Battista fu Domenico.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi 6 mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 23 settembre 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(3353)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso concernente il rilascio di una nuova serie di cedole per le Obbligazioni delle Ferrovie livornesi di serie C e D-1.

Le obbligazioni 3 per cento delle Ferrovie Livornesi, Serie *C* e *D*1, passate a carico dello Stato in forza della legge 29 gennaio 1880, numero 5249, rimarranno prive di cedole col pagamento della cedola n. 152 di scadenza 2 gennaio 1938-XVI.

Per provvedere all'ulteriore pagamento degli interessi fino alla estinzione delle obbligazioni delle dette Serie *C* e *D*1, sarà unito alle obbligazioni stesse un nuovo e ultimo foglio di 32 cedole, da quella n. 153 (scadenza 1° luglio 1938) a quella n. 184 (scadenza 2 gennaio 1954).

Per ottenere il nuovo foglio di cedole, le obbligazioni anzidette, prive di cedole, potranno essere presentate, a partire dal 2 gennaio 1938-XVI o direttamente a questa Direzione Generale, oppure presso le sezioni di Regia tesoreria provinciale, esclusa quella di Roma, descritte per serie in ordine progressivo di numero d'iscrizione, su apposita domanda in carta libera, datata e sottoscritta, in modo chiaro, dal richiedente, con nome, cognome, paternità e con la indicazione del domicilio.

Contro il deposito delle obbligazioni sarà rilasciata ricevuta, da restituirsi all'atto della consegna delle obbligazioni medesime munite del nuovo foglio di cedole.

Roma, addì 26 novembre 1937 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(4102)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 234

Media dei cambi e dei titoli

del 25 novembre 1937-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95,05
Francia (Franco)	64,60
Svizzera (Franco)	439,75
Argentina (Peso carta)	5,60
Belgio (Belga)	3,2325
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,93
Danimarca (Corona)	4,2435
Norvegia (Corona)	4,776
Olanda (Fiorino)	10,56
Polonia (Zloty)	360,30
Portogallo (Scudo)	0,864
Svezia (Corona)	4,90
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	8,5817
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1020
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	5,6264
Rendita 3,50 % (1906)	74,475
Id. 3,50 % (1902)	72,20
Id. 3,00 % Lordo	51,50
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,20
Rendita 5 % (1935)	94,45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,275
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	101,35
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,15
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,45
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,075
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,25

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Collamato (Ancona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 10 agosto 1937-XV, con il quale si è provveduto ad applicare alla liquidazione in corso della Cassa rurale di Collamato (Ancona) la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 10 agosto 1937-XV con il quale si sono nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della Cassa predetta, questi ultimi nelle persone dei signori geom. Guido Ottoni, rag. Bruno Valeri e geometra Enrico Carboni;

Considerato che il geom. Guido Ottoni ha rassegnato le dimissioni dall'incarico suindicato e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Vincenti Bernardino è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa Rurale di Collamato (Ancona) in sostituzione del geom. Guido Ottoni, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 novembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4066)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di Villa Literno (Napoli).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 16 aprile 1937-XV con il quale veniva disposto lo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa agraria di prestiti di Villa Literno (Napoli);

Veduto il proprio provvedimento in data 16 aprile 1937-XV con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza della indicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa agraria predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa agraria di prestiti di Villa Literno (Napoli) sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, sino al 16 aprile 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 novembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4067)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria cooperativa di Monte S. Giuliano di Erice (Trapani).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 4 ottobre 1937-XV, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria cooperativa di Monte S. Giuliano di Erice (Trapani) ed a sottoporre la Cassa stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge;

Veduto il proprio provvedimento in data 4 ottobre 1937-XV con il quale si è nominato l'avv. Giacomo Pappalardo commissario liquidatore ed i signori rag. Angelo Calamia, avv. Giuseppe Messina e dott. Giovanni Mercadante membri del Comitato di sorveglianza della Cassa predetta;

Considerato che l'avv. Messina ha dichiarato di non poter accettare l'incarico suindicato e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Calcedonio Barresi è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria cooperativa di Monte S. Giuliano di Erice (Trapani) in sostituzione dell'avv. Giuseppe Messina con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 novembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4068)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di S. Lucia in Consilvano di Montefortino (Ascoli Piceno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 16 aprile 1937-XV, con il quale si è provveduto a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa rurale di prestiti di S. Lucia in Consilvano di Montefortino (Ascoli Piceno) con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 16 aprile 1937-XV con il quale si è nominato l'ing. Ottavio Concetti, commissario liquidatore della Cassa rurale suindicata;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Dispone:

L'avv. Giuseppe Montori è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di S. Lucia in Consilvano di Montefortino (Ascoli Piceno) in sostituzione dell'ing. Ottavio Concetti con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 novembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4069)

Sostituzione del Banco di Napoli alla Banca del Sud nell'esercizio di alcune dipendenze.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Vista la domanda presentata dal Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, tendente ad ottenere l'autorizzazione a sostituirsi con proprie dipendenze alla Banca del Sud, S. A. con sede in Napoli, nell'esercizio delle seguenti filiali: Chieti - Atri - Crecchio - Sulmona - Barisciano - Borgocollefegato - Cocullo - Crotone - Bagnara Calabra - Cinquefrondi - Seminara - Scilla - S. Eufemia d'Aspromonte - Siderno - Isernia - Bucchianico - Magliano dei Marsi - Guardiagrele - Orsogna - Reggio Calabria e Roma;

Viste le delibere consiliari delle due suddette aziende approvanti l'anzidetta sostituzione;

Visti gli articoli 28 e 53 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
In conformità della deliberazione adottata dall'on. Comitato dei Ministri;

Autorizza

il Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, a sostituirsi con proprie dipendenze alla Banca del Sud, società anonima con sede in Napoli, nell'esercizio delle seguenti filiali: Chieti - Atri - Crecchio - Sulmona - Barisciano - Borgocollefegato - Cocullo - Crotone - Bagnara Calabra - Cinquefrondi - Seminara - Scilla - S. Eufemia d'Aspromonte - Siderno - Isernia - Bucchianico - Magliano dei Marsi - Guardiagrele - Orsogna - Reggio Calabria e Roma incorporandone tutte le attività e tutte le passività e procedendo alla chiusura delle predette dipendenze entro sei mesi dalla data del presente provvedimento, ad eccezione di quelle di Orsogna e Roma delle quali il Banco di Napoli potrà continuare l'esercizio in proprio nome anche dopo tale data.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 novembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(4070)

Avviso di rettifica.

Nel testo del provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 22 ottobre 1937-XV, pubblicato a pagina 3994 della *Gazzetta Ufficiale* del 3 corrente, n. 255, concernente la nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Lanusei (Nuoro), in luogo di « dott. Angelo Rotta e dott. Giuseppe Mantoni » deve leggersi « dott. Angelo Rocca e dottor Giuseppe Muntoni ».

(4103)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Varianti al concorso a 35 posti di tenente del Genio navale in S. P. E.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la notificazione di concorso a 35 posti di tenente del Genio navale in S.P.E., approvata con decreto Ministeriale 27 agosto 1937-XV;

Decreta:

Art. 1.

Nell'art. 7 della predetta notificazione, gli alinea *a*) e *b*) sono sostituiti dai seguenti:
a) diploma originale di laurea, oppure la copia autentica di esso, rogata da Regio notaio, e certificato di abilitazione all'esercizio professionale;
b) stato dei punti riportati nei singoli esami in tutte le materie del quinquennio di studi superiori fino alla laurea (corso preparatorio e corso triennale di applicazione) e nell'esame di abilitazione.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal giorno stesso dell'entrata in vigore della notificazione suindicata, e sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 novembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro:* CAVAGNARI.

(4106)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria di merito relativa al Corso di istruzione tenuto nel Deposito locomotive di Roma S. L. per i vincitori dei concorsi di cui ai decreti Ministeriali 3 gennaio 1934, n. 1797, e 10 novembre 1934, n. 1367, che non poterono completare i precedenti corsi per adempiere agli obblighi militari.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1934, n. 1797, che approva le norme per il pubblico concorso per l'ammissione di 250 operai allievi fuochisti avventizi straordinari al corso d'istruzione per la nomina di altrettanti fuochisti in prova;
Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1367, che approva le norme per il pubblico concorso per l'ammissione di 500 operai allievi fuochisti avventizi straordinari al corso d'istruzione per la nomina di altrettanti fuochisti in prova;
Udita la relazione presentata dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 040/24/140861 in data 21 ottobre 1937;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del corso d'istruzione tenuto nel Deposito locomotive di Roma S. L. pei vincitori dei concorsi sopracitati che non poterono completare i precedenti corsi per adempiere agli obblighi militari.

Roma, addì 26 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

GRADUATORIA DI MERITO.

Corso d'istruzione tenutosi presso il Deposito locomotive di Roma S. Lorenzo:

1. Pisani Michele.
2. Papa Luigi.
3. De Gregorio Michele.
4. Zannier Nereo.
5. Conti Piero.
6. Opassi Martino.
7. Poroli Luigi.
8. Bianchini Nazzareno.
9. Castronovi Antonio.
10. Cannalire Annibale.
11. Marinelli Antonio.
12. Castellano Roberto.
13. Rossi Guerriero.
14. Marsigli Libero.
15. Camiletti Antonio.
16. De Angelis Giovanni.
17. Mazzarella Aldo.
18. Barbati Francesco.
19. Alzari Gavino.

(4076)

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad indire concorsi per titoli per 250 posti di medico di riparto.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il rapporto della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 040/24/164296 in data 1° novembre 1937-XVI;
Visto l'art. 62 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato col R. decreto-legge 3 gennaio 1923, n. 34;
Visto il regolamento sanitario per le Ferrovie dello Stato approvato con decreto Ministeriale in data 7 febbraio 1928, n. 1787;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire concorsi per titoli per coprire gradatamente duecentocinquanta posti di medico di riparto.

Roma, addì 9 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI.

(4077)

REGIA PREFETTURA DI COMO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Ritenuto che il dott. Benzi Tarcisio ha rinunciato al posto di medico condotto del Consorzio Binago-Solbiate, che i dottori Lorusso Emilio e Sassi Roberto hanno rinunciato a quello della 1ª condotta di Cantù e che i dottori Sassi Roberto, Olivi Edgardo, Lombardi Alfredo, Astorri Palmiro e Bollettino Erminio hanno rinunciato quello di Ponte Lambro;
Veduto il proprio decreto 23 giugno 1937, n. 21810;
Veduti il testo unico delle leggi sanitarie e il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Ferma restando la nomina del dott. Mascheroni Onorato al posto di Valbrona, i sottoelencati concorrenti, dichiarati idonei con decreto prefettizio 23 giugno 1937, n. 21809, sono assegnati ai posti a fianco di ciascuno di essi indicati:

1. Dott. Tonarelli Giuseppe - Consorzio medico Binago-Solbiate;
2. Dott. Olivi Edgardo - Cantù (1ª condotta);
3. Dott. Proserpio Amalio - Ponte Lambro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi all'Albo della prefettura e dei Comuni interessati.

Como, addì 10 novembre 1937 - Anno XVI

Il prefetto: DUCCESCHI.

(4042)

REGIA PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il precedente decreto Prefettizio n. 14021 del 6 agosto 1937, col quale mentre si approva la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto della Provincia vacanti al 30 novembre 1935, si dichiarava vincitore per la condotta di Comunanza del Littorio, frazione Croce di Casale il dott. Velenosi Sante;
Vista la rinuncia del detto dott. Velenosi Sante;
Viste le rinuncie dei dottori Marinozzi Silvio e Di Stefano Angelo;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie ed il regolamento dei concorsi sanitari approvato con R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Mennella Vincenzo è dichiarato vincitore per la condotta medica di Comunanza del Littorio, frazione Croce di Casale.
Il podestà di Comunanza del Littorio è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ascoli Piceno, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

Il prefetto: FORMICA.

(4047)

REGIA PREFETTURA DI VERCELLI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI.

Visto il proprio decreto in data 5 luglio u. s., con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso ai posti di medico condotto nei comuni di Bianzè, Desana, Salussola e Mottalciata,
Vista la lettera in data 27 ottobre 1937 con la quale il dott. Alfredo Cairone, quarto graduato ed assunto in servizio presso il comune di Salussola, comunica che non intende accettare la titolarità della condotta medica di Desana, indicata come sede preferita e rimasta vacante per rinunzia del nominato dott. Umberto Calvano;
Rilevato che a termini dell'art. 26 1° comma del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, devesi nominare il concorrente dichiarato idoneo che segue immediatamente nella graduatoria il dott. Cairone, e cioè il sig. dott. Michele Carcuro di Pietro, che ha chiesto in ordine di preferenza la sede di Desana;
Visto l'art. 56 del citato Regolamento;

Decreta:

Il dott. Michele Carcuro di Pietro è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto per la sede di Desana, in seguito a rinuncia del dott. Umberto Calvano.
Il presente decreto verrà pubblicato a cura della Prefettura, nei modi e luoghi di legge.

Vercelli, addì 11 novembre 1937 - Anno XVI

Il prefetto: BARATELLI.

(4081)

REGIA PREFETTURA DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA.

Visto il proprio decreto n. 62722 del 5 gennaio 1936-XIV col quale veniva bandito il concorso per i posti di levatrice condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1935;
Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione esaminatrice del concorso predetto, nominata con decreto Ministeriale del 16 febbraio 1937 e la graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee dalla Commissione stessa.
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria delle aspiranti ai posti anzidetti:

1. Lombardo Vincenza, titoli punti 2,90/50, orale punti 50/50, totale punti 52,90/100.
2. Gennaro Anna, titoli punti 7,50/50, orale punti 45/50, totale punti 52,50/100.
3. Trovato Giuseppa, titoli punti 1,86/50, orale punti 50/50, totale punti 51,86/100.
4. Zizzo Grazia, titoli punti 3,80/50, orale punti 48/50, totale punti 51,80/100.
5. Affine Natala, titoli punti 2,79/50, orale punti 49/50, totale punti 51,79/100.
6. Attardi Aurina, titoli punti 1,20/50, orale punti 50/50, totale punti 51,20/100.
7. Bozzoadro Adalgisa, titoli punti 0,62/50, orale punti 50/50, totale punti 50,62/100.
8. Micali Giovanna, titoli punti 0,50/50, orale punti 50/50, totale punti 50,50/100.
9. Conigliaro Rosaria, titoli punti 1,06/50, orale punti 49/50, totale punti 50,06/100.
10. Dottore Rosina, titoli punti 0,79/50, orale punti 49/50, totale punti 49,79/100.
11. Miuccio Matilde, titoli punti 1,46/50, orale punti 48/50, totale punti 49,46/100.
12. Munafò Angela, titoli punti 1,45/50, orale punti 48/50, totale punti 49,45/100.
13. Truglio Antonina Maria, titoli punti 0/50, orale punti 49/50, totale punti 49/100.
14. Maggio Antonia, titoli punti 1,31/50, orale punti 44/50, totale punti 45,31/100.
15. Venuto Maria Grazia, titoli punti 4,29/50, orale punti 41/50, totale punti 45,29/100.
16. Ciatto Nunziata, titoli punti 3,53/50, orale punti 40/50, totale punti 43,53/100.
17. Pirri Maria, titoli punti 6,32/50, orale punti 35/50, totale punti 41,32/100.
18. Basile Maria, titoli punti 0,87/50, orale punti 40/50, totale punti 40,87/100.
19. Currò Concetta, titoli punti 1,03/50, orale punti 35/50, totale punti 36,03/100.

Il presente decreto sarà ai sensi e per gli effetti di legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Messina e per 8 giorni consecutivi nell'Albo pretorio di questa Prefettura e dei comuni di Castroreale, Falcone, Leni, Letojanni Gallodoro, Malfa, Mirto, Mistretta, Montalbano d'Elicona, Oliveri, Roccalumera, S. Fratello, S. Marco di Alunzio.

Messina, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI

Il prefetto: CIAMPANI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA.

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti riuscite idonee ai posti di levatrice condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1935;

Vedute le preferenze espresse dalle concorrenti;

Veduto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti levatrici sono dichiarate vincitrici per la sede segnata accanto a ciascuna:

1° Lombardo Vincenza fu Vincenzo, Mistretta 2ª condotta.
2° Gennaro Anna fu Salvatore, Roccalumera 1ª condotta.
3° Trovato Giuseppa di Teodoro, Roccalumera 2ª condotta.
4° Zizzo Grazia di Giacomo, Castroreale 3ª condotta.
5° Affine Natala di Lodovico, Letojanni 2ª condotta.
6° Bozzoadro Adalgisa di Gennaro, Leni.
7° Micali Giovanna di Francesco, Letojanni 1ª condotta.
8° Conigliaro Rosaria fu Sebastiano, S. Fratello 1ª condotta.
9° Dottore Rosina di Giuseppe, S. Marco d'Alunzio.
10° Miuccio Matilde di Carmelo, S. Fratello 2ª condotta.
11° Munafò Angela fu Antonio, Mirto.
12° Truglio Antonina di Antonino, Montalbano.
13° Maggio Antonia di Giuseppe, Falcone.
14° Vento Maria di Francesco, Oliveri.
15° Basile Maria di Rosario, Malfa.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della provincia di Messina e per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questa Prefettura e dei comuni interessati.

Messina, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI

Il prefetto: CIAMPANI.

(4078)

REGIA PREFETTURA DI ANCONA

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA.

(*Omissis*).

Decreta:

E approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di levatrice condotta vacanti al 30 novembre 1935 nella provincia di Ancona:

1° Ariatti Laura . . . . . . punti 52,81
2° Brunetti Bianca . . . . . . » 49,06
3° Bottari Teopiste . . . . . . » 48,12
4° Carlini Margherita . . . . . . » 46,56
5° Gobbi Teresa . . . . » 45,93
6° Vanarelli Maria Livia . . . . punti 41,87
7° Pucci Elda . . . . » 41,56
8° Pettinari Marianna . . . . . . » 41,25
9° Badiali Ester . . . . » 40,93
10° Armeni Nevilla . . . . » 35.93

Ancona, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

Il prefetto: LA VIA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA.

(*Omissis*).

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di levatrice condotta vacanti nella provincia di Ancona al 30 novembre 1935 le seguenti concorrenti ciascuna per la condotta a fianco segnata:

Ariatti Laura per la condotta di Polverigi.

Brunetti Bianca per la condotta di Roncitelli (Senigallia).

Ancona, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

Il prefetto: LA VIA.

(4079)

REGIA PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA.

Visto il proprio decreto in data 7 marzo 1936 con cui veniva bandito il concorso per un posto di medico condotto vacante nel comune di Mazzarino;

Vista la graduatoria presentata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 16 febbraio 1937;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria presentata dalla Commissione giudicatrice per il concorso al posto di medico condotto del comune di Mazzarino (1° reparto).

1° Bartolotta dott. Salvatore, con punti 81,63/150.
2° Alessi dott. Salvatore, con punti 72,72/150.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge

Caltanissetta, addì 2 novembre 1937 - Anno XVI

Il prefetto: RISTAGNO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA.

Visto il proprio decreto di pari data col quale approva la graduatoria dei concorrenti presentata dalla Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto del comune di Mazzarino (1° reparto);

Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Bartolotta Salvatore è dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico condotto di Mazzarino 1° reparto.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Caltanissetta, addì 2 novembre 1937 - Anno XVI

Il prefetto: RISTAGNO.

(4080)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.